

CCCXVIII.

TORNATA DI LUNEDÌ 20 MARZO 1882

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. *Il deputato Samarelli chiede sia dichiarata urgente la petizione iscritta al n° 2796. — Il presidente dà comunicazione di una lettera del procuratore del Re di Torino, con la quale chiede alla Camera l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole deputato Petruccelli Della Gattina per reato di stampa. — Il deputato Trompeo presenta alla Camera una tabella contenente 66 petizioni — Osservazione in proposito del deputato Nicotera. — Seguito della discussione del disegno di legge per il bonificamento delle paludi e dei terreni paludosi — Parlano i deputati Romanin-Iacur, relatore, Visocchi, Broccoli ed il ministro dei lavori pubblici — Si approvano gli articoli dal 22 al 37. — Il deputato Crispi svolge una sua interrogazione riguardante la nomina del direttore generale della Banca Nazionale del Regno — Risposta del ministro di agricoltura e commercio. — È data comunicazione di una domanda di interrogazione del deputato Picardi sulle dimostrazioni popolari avvenute in Messina — Il presidente del Consiglio si riserva di rispondere. — Si riprende la discussione del bonificamento dei terreni paludosi — Parlano il deputato Romanin-Iacur, relatore, il deputato Nervo, il ministro di agricoltura e commercio, i deputati Siccardi, Indelli ed il ministro dei lavori pubblici — Approvansi gli articoli dal 37 al 53. — Il deputato Massari svolge una sua interrogazione al ministro degli affari esteri riguardante i fatti di Salindres — Risposta del ministro degli affari esteri. — Riprendesi l'interrotta discussione e parlano il deputato Faina E., il ministro delle finanze, il relatore Romanin-Iacur, il ministro dei lavori pubblici, il deputato Nervo, il deputato Cavalletto, presidente della Commissione, i deputati Finzi e Sanguinetti A. — Approvansi gli articoli dal 53 al 57. — Il deputato Morana presenta la relazione sul disegno di legge per convalidazione di decreti reali di prelievamento dal fondo delle spese imprevedute. — Il presidente della Camera annuncia che giovedì prossimo saranno votate a scrutinio segreto le leggi discusse in questi giorni.*

La seduta comincia alle ore 2 15 pomeridiane.

Il segretario Solidati dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

PETIZIONI.

2796. I sostituti segretari ed aggiunti della procura generale di Trani rassegnano alcune considerazioni contro il disegno di legge di sostituzione della tassa unica ai diritti di originale per gli atti giudiziari.

2797. I Consigli amministrativi delle Casse di risparmio di Cortona, di Livorno e di Cesena chiedono che la Camera non approvi il disegno di legge relativo alle Casse di risparmio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni l'onorevole Samarelli.

SAMARELLI. Con la petizione iscritta al n° 2796 i sostituti segretari ed aggiunti della procura generale di Trani chiedono la parificazione per grado e stipendio ai vice-cancellieri od aggiunti della Corte d'appello medesima.

Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza questa petizione rimettendola alla Giunta, che ora si occupa del disegno di legge relativo alla modificazione delle tariffe giudiziarie e del miglioramento dei sostituti cancellieri od aggiunti delle Corti stesse. (È dichiarata d'urgenza.)

PRESIDENTE. Questa petizione, secondo il regolamento prescrive, sarà trasmessa alla Commissione che si occupa del disegno di legge sulla tariffa giudiziaria.

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1882

OMAGGI.

PRESIDENTE. Si dà lettura degli omaggi giunti alla Camera.

SOLIDATI, segretario, legge:

Dal signor Domenico Mede di Gaetano da Bari — Guida commerciale della città di Bari, una copia;

Dal signor Francesco Miglietta da Meldola (Forlì) — Sulle modificazioni alle leggi di registro e bollo ed alle tariffe per gli atti giudiziari, copie 100;

Dall'associazione napoletana per gli interessi economici — Relazione sul bonificamento delle terre paludose in Italia, copie 250;

Dall'ex-deputato signor Ricciardi — Biografia del defunto senatore Mauro Macchi, una copia;

Dal professore Gentile Pagani archivista storico in Milano — La questione del Papa. Considerazioni politiche, copie 3;

Dal prefetto della provincia di Bologna — Atti di quel Consiglio provinciale dall'8 agosto al 21 settembre 1881, una copia;

Dal Ministero delle finanze — Statistica relativa alle fabbriche di birra, acque gassose, ecc., delle quantità di prodotto ottenuto e del reddito ricavato dallo Stato a tutto il mese di dicembre 1881; copie 25.

CONGEDI.

PRESIDENTE. Chiedono congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Maurogò nato, di giorni 10; Marzotto, di 15; Emo Capodilista, di 60; Calciati, di 15; Riberi Spirito, di 8.

Per motivi di salute, l'onorevole Mocenni, di giorni 5.

(Sono accordati.)

COMUNICASI UNA DOMANDA PER AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE CONTRO IL DEPUTATO PETRUCCELLI DELLA GATTINA.

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza la seguente comunicazione:

« A. S. E. il presidente della Camera dei deputati.

« Roma, addì 28 febbraio 1882.

« Adempio il dovere di trasmettere a V. E. una istanza del procuratore del Re a Torino con la

quale domanda all'onorevolissima Camera dei deputati il permesso di procedere contro l'onorevole deputato Petruccelli della Gattina, imputato di diffamazione per mezzo della stampa dall'onorevole deputato Jacopo Comin.

« Piaccia a V. E. sottoporre la detta istanza alla Camera, al qual fine unisco gli atti preliminari del processo, facendomi poi nota, con l'usata cortesia, la deliberazione che sarà data.

« Il ministro: Zanardelli. »

Do atto all'onorevole guardasigilli di questa comunicazione. La domanda sarà trasmessa agli uffici.

PRESENTAZIONE DI UN ELENCO DI PETIZIONI GIÀ DISCUSSE DALLA GIUNTA DELLE PETIZIONI.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Trompeo a recarsi alla tribuna per fare una comunicazione.

TROMPEO. (Presidente della Giunta per le petizioni) Mi onoro di presentare alla Camera una tabella (è la sesta) contenente 66 petizioni, sulle quali la Giunta per le petizioni ha deliberato ed è pronta a riferire.

In questa tabella sono comprese le petizioni delle quali l'onorevole Nicotera ha chiesto, nella tornata del 14 di questo mese, che la discussione fosse stabilita per la tornata di mercoledì mattina.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Trompeo della presentazione di questa tabella di petizioni, che la Camera ha deliberato di discutere mercoledì mattina.

Intanto avverto la Camera che sono depositati in segreteria i documenti relativi a queste petizioni.

NICOTERA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOTERA. Alcuni giorni sono ho pregato la Camera di stabilire un giorno per la discussione delle petizioni. Allora feci osservare che fra queste petizioni vi eran quelle dei danneggiati politici del 1848 e del 1849, che evidentemente hanno molta importanza; e pregai la Camera di consentire che questa petizione venisse per la prima in discussione.

PRESIDENTE. Questa petizione infatti è la prima dell'elenco presentato oggi dall'onorevole Trompeo.

NICOTERA. Allora non ho altro a dire. Io intendeva soltanto d'avvertire gli assenti del giorno in cui verranno in discussione queste petizioni. Intanto ringrazio l'onorevole presidente.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER BONIFICAZIONE DELLE PALUDI E DEI TERRENI PALUDOSI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge per la bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi.

Nelle sedute passate la Camera approvò i primi 21 articoli del disegno di legge. Iniziativa quindi la discussione dell'articolo 22, furono trasmessi alla Commissione alcuni emendamenti al detto articolo, perchè riferisse sui medesimi. Invito ora l'onorevole relatore a riferire sull'articolo 22 e sui detti emendamenti.

ROMANIN-IACUR, relatore. La Commissione, d'accordo coll'onorevole ministro, accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Faina, relativo alla soppressione del secondo comma dell'articolo 22: « Per un decimo dall'ente che ha iniziato la esecuzione dell'opera. » È recata poi al settimo comma la correzione: « Per sette decimi dai proprietari interessati e senziienti beneficio. » La Commissione non può accettare poi l'emendamento dell'onorevole Visocchi, relativo alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo stesso, per le ragioni che sono state svolte nella seduta di sabato.

PRESIDENTE. L'onorevole Visocchi mi sembra che, nella seduta di sabato, aveva ritirato il suo emendamento.

VISOCCHI. È vero.

ROMANIN-IACUR, relatore. Sta bene.

FAINA EUGENIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAINA EUGENIO. Ringrazio l'onorevole ministro e l'onorevole relatore della Commissione.

PRESIDENTE. Si possono risparmiare, per brevità, i ringraziamenti. (*ilarità*)

Verremo ai voti.

La soppressione del secondo comma non si può porre ai voti. Vuol dire che si porrà ai voti il secondo comma, e quelli che intendono di sopprimerlo lo respingeranno.

Metteremo dunque ai voti l'articolo comma per comma.

Primo comma:

« Le spese che i consorzi obbligatori debbono incontrare per l'esecuzione delle opere necessarie alla bonificazione, quando all'esecuzione dell'opera si addivenga per le iniziative contemplate all'articolo 19, vengono sostenute: »

(È approvato.)

Secondo comma:

« Per un decimo dall'ente che ha iniziato l'esecuzione dell'opera. »

Di questo comma, l'onorevole Faina Eugenio propone la soppressione; soppressione che la Commissione ed il ministro accettano.

Pongo ai voti questo secondo comma.

(Non è approvato.)

Poi: « Per un decimo dallo Stato. »

(È approvato.)

« Per un decimo dalla provincia o provincie interessate e senziienti beneficio. »

Onorevole relatore deve dire *senziienti*? Mi pare che potrebbe dirsi: *Che risentono beneficio.* (*ilarità*) - **CAVALLETTO.** (*Della Commissione*) È un termine d'uso.

ROMANIN-IACUR, relatore. È un termine tecnico già accettato nell'articolo sesto.

PRESIDENTE. Sta bene; sarà tecnico ma non italiano.

Chi approva il comma di cui ho dato lettura è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Al seguente comma:

« Per sei decimi dai proprietari interessati e senziienti beneficio. »

L'onorevole Faina propone che si dica: *Per sette decimi, ecc.*

La Commissione accetta quest'emendamento?

ROMANIN-IACUR, relatore. Sì.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'emendamento. Chi approva che invece di *sei decimi* si dica *sette decimi*, è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Pongo ai voti il comma così emendato.

(È approvato.)

« Le quote spettanti alle provincie ed ai comuni sono ripartite in ragione della superficie dei terreni da bonificarsi e contermini che risentono beneficio compresi nel rispettivo territorio.

« I proprietari saranno divisi per classi a seconda del diverso grado d'interesse.

« Compiuta la bonificazione a senso dell'articolo 3 lo Stato, le provincie ed i comuni potranno esigere la rifusione della loro quota di contributo, o di una parte di essa, ripartendola fra i proprietari in proporzione delle rispettive classi.

« La rifusione avverrà per rate annuali in numero non minore di 10 e la somma da rifondersi non sarà gravata d'interessi.

« Colle stesse condizioni e coi medesimi concorsi può essere resa obbligatoria una bonificazione da eseguirsi nei terreni ed a carico di un solo proprietario.

« Quando l'opera sia iniziata dagli interessati, di

cui l'articolo 20, tutta la spesa occorrente starà a carico dei proprietari interessati e senzienti beneficio, divisi per classi secondo il diverso grado d'interesse. »

Chi approva questa parte dell'articolo 22 è pregato di alzarsi.

(È approvata.)

Ora pongo ai voti l'articolo 22 nel suo complesso così come è stato già partitamente approvato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 23. Alla istituzione ed ordinamento dei consorzi, si volontari che obbligatori per le opere di bonificazione, si applicano le norme generali relative all'ordinamento dei consorzi, per le opere di difesa sulle acque pubbliche, contenute nel capo 2, titolo III, della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, in quanto non vi sia derogato dalla presente legge. »

Onorevole Visocchi, ella ha presentato un emendamento sull'articolo 24. Vuol parlare anche sul 23?

VISOCCHI. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'articolo 23.

(È approvato.)

« Art. 24. I proprietari di terreni inclusi nel perimetro della bonificazione che non abbiano aderito al consorzio, potranno nel termine di due mesi dalla costituzione di esso, dichiarare alla prefettura che intendono cedere i loro fondi al consorzio medesimo. »

« L'acquisto ne diviene obbligatorio pel consorzio e l'indennità di espropriazione è determinata a norma della legge 25 giugno 1865, n° 2359. »

« Essa può essere pagata al proprietario a rate annuali cogli'interessi legali scalari, in un tempo non maggiore di 20 anni. »

L'onorevole Visocchi propone a questo articolo la soppressione del secondo capoverso.

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, l'onorevole Visocchi ha facoltà di svolgerlo.

VISOCCHI. Onorevoli signori, la disposizione che verrebbe consacrata in questo articolo a me pare molto giusta e molto conveniente per il rispetto che dobbiamo al diritto di proprietà. Però io non posso tacere che la trovo molto pericolosa in alcuni casi, perchè, come si è veduto per esperienza, e come hanno avvertito anche il ministro e la Commissione, competentissimi in questa materia, molte volte le spese di bonificazione oltrepassano l'utilità che dalla bonificazione stessa si potrebbe ricavare. Ora

dunque io temo che i proprietari dei terreni paludosi, considerando che l'utile che loro viene sarà inferiore alle spese di bonificazione, vogliano sottrarsi dal contributo che dovrebbero corrispondere, cedendo i loro terreni.

In questo modo, o signori, le opere di bonificazione verrebbero rese di grandissima difficoltà; inquantochè per eseguirle bisognerebbe prima acquistare tutti i terreni bonificabili, e poi por mano alle bonificazioni dei medesimi. Indotto da ciò io mi sono permesso di proporre la soppressione di quella parte dell'articolo. È vero che alcuni mi diranno, che sarebbe una gravezza troppo considerevole quella che pel mio emendamento si metterebbe a carico dei proprietari, che posseggono terreni da bonificarsi; ma a me pare che coi sussidi che noi abbiamo loro accordati, si sia già supplito sufficientemente a ciò; e quindi la loro determinazione di cedere o abbandonare il proprio fondo all'ente che compie la bonificazione, sarà da stimarsi piuttosto come una pretesa poco ragionevole anzichè come una necessità della conservazione del loro diritto di proprietà. E però io pregherei la Camera e la Commissione di voler accettare il mio emendamento, sopprimendo questo inciso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ROMANIN-IACUR, *relatore*. Le ragioni che hanno indotto l'onorevole Visocchi a formulare questa proposta, sono state già largamente discusse anche in seno alla Commissione; ed egli ne trova le tracce nella relazione che accompagna il progetto. Ma la maggioranza della Commissione si è pronunciata per l'accettazione della disposizione come fu proposta dall'onorevole ministro. Nel corso della discussione che ha occasionato questo disegno di legge, noi abbiamo assistito ad un lungo dibattimento che ha strettissimi rapporti con questa disposizione. C'è stato chi desiderava, con argomenti dei quali certamente non si può disconoscere il valore, che questa disposizione fosse estesa anche alle bonifiche di prima categoria. La Commissione, anche dopo la discussione avvenuta durante i passati giorni, non si sente autorizzata ad appoggiare la domanda dell'onorevole Visocchi e crede che l'onorevole Visocchi, rendendosi conto dei motivi che sono stati già svolti da parecchi nostri colleghi, che si trovano in perfetta opposizione colle sue idee, troverà conveniente di non insistere nella sua proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

BACCARINI, *ministro dei lavori pubblici*. Io mi associo all'onorevole relatore nel pregare l'onorevole Visocchi di non voler insistere sulla soppressione di

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1882

questo comma dell'articolo, che è uno dei fondamenti delle disposizioni che riguardano le bonificazioni di seconda categoria. Evidentemente si può verificare uno di quei casi nei quali un proprietario non è in nessun modo in grado di poter sostenere delle spese sui propri fondi, o perchè è oberato soverchiamente, od appartiene ad opere pie, a pupilli; insomma ci sono moltissimi casi in cui può essere espediente che il consorzio acquisti addirittura la proprietà altrui, e la incorpori nella proprietà comune. Ad ogni modo, se noi volessimo sopprimere, anche per le piccole bonificazioni, questa disposizione di legge, si violenterebbe un po' troppo il diritto della proprietà privata; perchè non bisogna perdere di vista questo concetto, che la seconda categoria può riguardare anche opere piccolissime, la cui importanza nel senso sociale, direi, e nel senso generale può non essere grande.

PRESIDENTE. Onorevole Visocchi, persiste nella sua proposta, o la ritira?

VISOCCHI. La ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene.

In conseguenza pongo ai voti l'articolo 24 nel testo che ho letto.

(È approvato.)

« Art. 25. Ogni qual volta un consorzio sia coi ritardi nell'eseguimento dei lavori, sia colla inosservanza delle norme stabilite dalla presente legge e dal proprio statuto, comprometta il fine pel quale fu costituito, il Governo, sentito il Consiglio di Stato, può per decreto reale scioglierne l'amministrazione ed assumere d'ufficio l'esecuzione delle opere di bonificazione.

« Dopo un anno dalla data del decreto reale, che ha sciolto l'amministrazione del consorzio, i proprietari interessati potranno chiedere la riconvocazione dell'assemblea generale, per ricostituire l'amministrazione consorziale.

« Verificandosi in seguito un nuovo scioglimento dell'amministrazione consorziale, i proprietari interessati non potranno chiederne la ricostituzione, se non dopo un triennio dalla data dell'ultimo decreto reale. »

Pongo ai voti l'articolo 25.

(È approvato.)

« Capo V. *Dei lavori di bonificazione e dei diritti dei proprietari dei fondi in corso di bonificazione.*

— Art. 26. La deputazione del consorzio fa compilare il progetto di massima tecnico-economico della bonificazione, nel quale saranno indicati il tempo e l'ordine, in cui i lavori dovranno eseguirsi e compiersi.

« In questo progetto la bonificazione potrà essere distinta in varie sezioni.

« I progetti d'esecuzione vengono compilati a misura che i lavori debbono eseguirsi. »

(È approvato.)

« Art. 27. Il progetto di massima, accettato dalla assemblea, o dal Consiglio dei delegati, è trasmesso al prefetto, insieme ai reclami cui abbia dato luogo la sua pubblicazione. Sentito l'ufficio del genio civile, il prefetto lo rassegna col proprio parere al Ministero, che decide definitivamente, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. »

A questo articolo l'onorevole Broccoli contrappone il seguente emendamento:

« Dopo le parole « sentito l'ufficio del genio civile » aggiungere « e il Consiglio sanitario provinciale. »

Domando se questo emendamento dell'onorevole Broccoli è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, l'onorevole Broccoli ha facoltà di svolgerlo.

BROCCOLI. Rinunzio a svolgerlo, rimettendomi per questo emendamento a quanto dissi nella discussione generale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Prego l'onorevole Broccoli a non voler insistere, non per il merito della sua aggiunta, ma per la nessuna necessità, come fu inteso l'altro giorno, e mi parve che se ne fosse persuaso egli pure, perchè nel regolamento sarà stabilito che in tutti i casi i Consigli sanitari dovranno essere sentiti; ma del resto, trattandosi di operazioni nelle quali debbono sentirsi i Consigli provinciali, avendo questi a loro disposizione i Consigli sanitari, non è possibile che si sfugga mai; quindi non c'è bisogno d'introdurre nella legge un obbligo che è già stabilito dalle altre leggi che regolano l'amministrazione locale ed anche l'amministrazione pubblica. Del resto poi, meno se ne introducono di questi vincoli, più si conferisce alla speditezza delle procedure, perchè è altra cosa il farlo per deferenza, per convenienze ed anche per necessità, ed altro introdurlo in una legge in modo obbligatorio.

Quando un Consiglio è chiamato per legge ad essere sentito, c'è il caso che per inerzia o per avversione tacita, conduca le cose all'infinito, senza che ci sia più nessun modo di fargli emettere il voto; invece quando non è stabilito che per regolamento, ed è facoltativo, trascorso un certo tempo, si prescinde anche dal voto del Consiglio locale. Io quindi lo prego a non insistere, dichiarando che il movente della sua proposta è giustissimo e che ne sarà tenuto conto nel regolamento.

PRESIDENTE. Persiste, onorevole Broccoli, nella sua proposta o la ritira?

BROCCOLI. Prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, che nel regolamento sarà provveduto all'obbligo di sentire anche il Consiglio sanitario, ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 27 secondo il testo che ho letto.

(È approvato.)

« Art. 28. I progetti d'esecuzione delle opere nuove sono approvati dal prefetto, sentito l'ufficio del genio civile; quelli di ordinaria manutenzione dalla deputazione amministrativa del consorzio. »

(È approvato.)

« Art. 29. I proprietari dei fondi, inclusi nel perimetro della bonificazione, debbono fare nei fondi stessi tutte le opere minori, che occorrono per dare scolo alle acque, e non recar pregiudizio allo scopo pel quale sono state eseguite le opere principali di bonificazione.

« In caso di renitenza, la deputazione amministrativa del consorzio fissa un termine entro il quale dovranno compiersi le opere stesse, decorso il quale inutilmente, provvede l'ufficio al loro eseguimento, rimborsandosi a carico dei proprietari morosi delle spese incontrate colle forme di esazione delle contribuzioni consorziali. »

« Contro le decisioni della deputazione amministrativa rispetto ai lavori prescritti ed alle relative spese, gli interessati possono ricorrere al prefetto, il quale decide definitivamente sul parere dell'ufficio del genio civile. »

L'onorevole Broccoli propone anche a quest'articolo 29 un emendamento, che consisterebbe in questo: dopo le parole *del genio civile* aggiungere e *della Commissione provinciale di sanità*.

Lo mantiene o lo ritira?

BROCCOLI. Riportandomi alle precedenti dichiarazioni del ministro, lo ritiro.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'articolo 29 nel testo che ho letto.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 30. Il godimento delle proprietà situate entro il perimetro di una bonificazione rimane ai possessori dei fondi, salvo le occupazioni temporanee o permanenti, che fossero richieste per l'esecuzione dei lavori.

« Per le occupazioni temporanee, il consorzio paga una indennità ai proprietari rispettivi; per le permanenti, acquista i terreni occupati, e può valersi pel pagamento del relativo prezzo della facoltà di cui all'articolo 20 della presente legge. »

A questo articolo l'onorevole Nervo propone un emendamento che consiste nell'aggiungere dopo le parole *entro il perimetro di una bonificazione* le seguenti: *di prima e seconda categoria*.

L'onorevole Nervo è presente?

(Non è presente.)

Non essendo presente, il suo emendamento s'intende ritirato. Quindi nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, metto ai voti l'articolo 30 che ho letto.

(È approvato, e lo sono pure senza discussione i seguenti fino al 36 inclusivamente:)

« Art. 31. Le terre da bonificare per colmata sono occupate temporaneamente dal consorzio per la durata dei relativi lavori.

« I proprietari delle terre hanno diritto ad una indennità annua da convenire, in base ad una media del decennio precedente. In tal caso il consorzio diviene usufruttuario delle terre in colmata, fino alla riconsegna di esse ai rispettivi proprietari.

« I proprietari delle terre da mettersi in colmata possono, rinunciando ad ogni indennità, rimanere in possesso delle terre medesime, e godere degli utili che queste potranno dare, purchè ciò non osti al regolare progresso delle colmate.

« Art. 32. Qualora non possa venirsi ad un accordo rispetto alla misura delle indennità o del prezzo di espropriazione, di cui nei precedenti articoli 30 e 31, si procederà a norma della legge 25 giugno 1875, n° 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

« Il consorzio potrà prendere possesso temporaneo delle terre da bonificarsi per colmata, dopo depositato il prezzo da esso offerto per il primo anno di occupazione.

« Art. 33. Alle opere di bonificazione, contemplate nella presente legge, sono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 127 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

« Capo VI. *Delle contribuzioni consorziali e degli altri mezzi finanziari dei consorzi.* — Art. 34. Gli interessati, proprietari di fondi inclusi nel perimetro della bonificazione, contribuiscono alle relative spese mediante una tassa imposta su tutti i fondi consorziali, da distribuirsi per zone o per classi, in ragione del beneficio che conseguono dalla bonificazione medesima.

« Art. 35. I senzienti beneficio, proprietari dei fondi posti fuori del perimetro della bonificazione, contribuiscono parimenti, mediante tassa da distribuirsi per zone o per classi, in ragione del beneficio che conseguono dall'opera di bonificazione.

« La proposta di tale concorso deve essere contenuta nel progetto tecnico-economico della bonifica-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1882

zione medesima e comunicata a coloro che sono chiamati a concorrere.

« Art. 36. Le provincie ed i comuni hanno facoltà di concorrere con sussidi alle spese delle opere di bonificazione che si eseguono dai consorzi volontari ed obbligatori costituiti a sensi dell' articolo 20.

« Art. 37. Finchè non sono determinate le tasse, a forma degli antecedenti articoli 34 e 35, la estensione superficiale e la misura delle imposte principali sulle terre e sui fabbricati serviranno di base al riparto delle contribuzioni consortili.

« Tale riparto provvisorio sarà fatto per metà in ragione di superficie e per metà in ragione d'imposta.

« A classificazione compiuta seguirà il conguaglio fra i diversi interessati. »

A quest'articolo l'onorevole Nervo propone il seguente emendamento:

« Le quote della tassa dovute dai proprietari a termini degli articoli 34 e 35 della presente legge saranno pagate in base ad apposito ruolo a rate bimestrali, secondo la procedura vigente per la riscossione dell'imposta fondiaria. »

È presente l'onorevole Nervo?

(Non è presente.)

Non essendo presente, questo emendamento si intenderà ritirato.

Pongo ai voti l'articolo 37.

(È approvato.)

Ora deve essere distribuita una nuova compilazione dell'articolo 38, concordata fra il Ministero e la Commissione, e che è in corso di stampa.

SVOLGIMENTO DI UNA INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO CRISPI SULLA NOMINA DEL DIRETTORE DELLA BANCA NAZIONALE.

PRESIDENTE. Do lettura di una domanda d'interrogazione rivolta all'onorevole ministro dell'agricoltura e commercio, del tenore seguente:

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro di agricoltura e commercio sulla nomina del direttore generale della Banca Nazionale del regno.

« Crispi. »

Chiedo all'onorevole ministro, se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

BERTI, ministro di agricoltura e commercio. Per me sarei pronto a rispondere anche subito.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro, dichiarando di esser pronto a rispondere anche subito, se la Ca-

mera lo consente, do facoltà all'onorevole Crispi di svolgere la sua interrogazione.

L'onorevole Crispi ha facoltà di parlare.

CRISPI. Ho poche parole da dire; giacchè, l'interrogazione, come è formulata, dice abbastanza. Il Parlamento ed il paese hanno espresso il loro rammarico per la morte del senatore Carlo Bombrini. Tutti sanno l'importanza della Banca Nazionale del regno, e come alla vita della medesima sieno legati potenti interessi economici e finanziari. Il senatore Bombrini, che fu il creatore di questa Banca, tanto che poteva dirsi che l'uomo aveva fatta l'istituzione, anzi che l'uomo era l'istituzione, meritò la fiducia non solo degli azionisti, ma anche del Governo in molte gravi occasioni. Mancato lui, io sono convinto che la nomina del suo successore deve importare a tutti, e specialmente al Governo; il quale ha tanti vincoli e tante relazioni con la Banca Nazionale. Mi direte: che c'entra il Governo in un istituto ch'è retto da regole speciali, e i cui interessi, per quanto riguarda l'amministrazione interna, riguardano i suoi azionisti? Signori, io rispondo che il Governo c'entra, e c'entra moltissimo.

C'entra appunto per sorvegliare l'esatta esecuzione degli statuti della Banca: e perciò anche presso la Banca Nazionale v'è un commissario regio. Il direttore generale della Banca Nazionale è nominato dal Consiglio superiore della Banca; e questo Consiglio superiore, secondo gli statuti, è composto di tre membri per ciascuna delle sedi della Banca medesima.

Quando il direttore è assente o infermo il Consiglio superiore nomina la persona che deve sostituirlo.

Ora trattandosi della nomina bisogna vedere se le condizioni del Consiglio superiore siano tali che gli statuti possano regolarmente essere osservati. Havvi una sede della Banca Nazionale in Roma e fu istituita, se non erro, nel 1870, quando fu trasportata qui di fatto la capitale del regno. La sede della Banca Nazionale in Roma non ha ancora il suo Consiglio di reggenza.

Quando nel 1881 fu fatta l'ispezione, già ordinata per tutti gli istituti di credito, dal Ministero di agricoltura e commercio, gli ispettori rilevarono questa lacuna e chiesero al Governo che provvedesse. Ma la grande fiducia che meritava il Bombrini fece sì che si passasse sopra a questa che allora poteva essere una formalità, ma che oggi credo sia una disposizione sostanziale, e non potrebbe restare inosservata.

Ve lo dissi in principio; l'uomo faceva la istituzione. Il Bombrini era tutto, e tutto faceva bene. Le cose non potevano andar meglio di quello che an-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1882

davano, ed il Governo non ha che a lodarsi del compianto direttore della Banca. Ma il senatore Bombrini non si sostituisce facilmente, e chiunque possa essere il successore non credo meriterà la fiducia che meritò il defunto Carlo Bombrini.

Aggiungete che siccome il Consiglio superiore, per quanto vi ho detto, si compone di coloro che fanno parte della direzione delle varie sedi della Banca, così non mi parrebbe conveniente che si passasse alla nomina del direttore generale della Banca medesima senza che la sede di Roma vi avesse i suoi rappresentanti.

La sede di Roma per la sua importanza finanziaria, e dirò anche per la sua posizione politica, merita tutti i riguardi. Quindi io ho fatto la mia domanda d'interrogazione all'onorevole ministro di agricoltura e commercio senz'altro scopo se non che quello di chiedergli se e come egli intenda sorvegliare all'esecuzione degli statuti affinché la nomina del direttore generale della Banca Nazionale corrisponda agli scopi ch'essa si propone e agli interessi dello Stato che con la Banca stessa ha tante relazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Credo anche io che lo Stato abbia molti interessi colla Banca nazionale, e che per conseguenza sia debito suo di vegliare gelosamente perchè gli statuti siano adempiti. Ho ferma fiducia che l'onorevole Consiglio che sovrintende alla Banca saprà anch'esso, per parte sua, corrispondere a tutti gli obblighi portati dai medesimi. È vero, in Roma manca ancora il Consiglio di reggenza della Banca. Vi sono state varie cagioni che forse hanno impedito che questo Consiglio si potesse costituire, ed una tra le principali è che quando si è venuti a Roma non si trovava nemmeno il numero degli azionisti della Banca necessario per poterlo costituire. Quindi i miei predecessori, per atto di fiducia verso l'onorevole Bombrini, che è stato in questa Camera così compianto e lodato, e per altre contingenze che torna inutile ora rammentare, lasciarono che la sede di Roma procedesse senza l'accennato Consiglio di reggenza.

Ma questa mattina stessa non prima ebbi parlato con uno dei membri principali della direzione della Banca, che questi tosto mi rispose che la nomina del Consiglio di reggenza non incontrava difficoltà presso la Banca ora che erano rimosse le cause che furono di ostacolo per il passato. Spero adunque che esso sarà prontamente costituito e che prontamente i rappresentanti della reggenza di Roma intervengono nel supremo Consiglio della Banca, al quale è riservata la nomina del direttore.

Non osc però affermare se sia necessario che i rappresentanti del Consiglio di reggenza concorrano alla nomina del direttore, che, a termini dell'articolo 60 dello statuto, è deferita, come appunto affermava l'onorevole Crispi, al Consiglio superiore; ma io mi propongo di studiare maturamente cotesta questione. Io non dubito che gli uomini i quali cooperarono coll'onorevole Bombrini al governo della Banca procederanno con matura sapienza nella scelta del direttore e si adopereranno a mantenere il grande istituto della Banca Nazionale nell'alto posto che seppe conquistarsi. Essi sapranno conciliare le esigenze del Governo e quelle della Banca, e in ogni caso non indugieranno a dare alla sede di Roma il Consiglio di reggenza, ma ad un tempo dichiaro che farò rispettare scrupolosamente gli statuti della Banca.

PRESIDENTE. L'onorevole Crispi ha facoltà di dichiarare se sia o no soddisfatto delle risposte avute dall'onorevole ministro.

CRISPI. Non ho che a dichiararmi soddisfatto delle risposte avute; solamente insisto affinché l'onorevole ministro faccia tutto il possibile perchè il Consiglio di reggenza della sede di Roma sia costituito prima che si passi alla nomina del direttore generale della Banca. E ciò si può fare facilmente, essendochè un Consiglio superiore della Banca potrebbe provvisoriamente nominare un reggente, salvo poi a convocare il Consiglio medesimo in seduta plenaria, e colla presenza di tutti coloro che vi hanno interesse, nominare il direttore definitivo.

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interrogazione dell'onorevole Crispi.

ANNUNZIO DI UNA DOMANDA D'INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO PICARDI AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

PRESIDENTE. Un'altra domanda d'interrogazione, indirizzata all'onorevole presidente del Consiglio, è la seguente:

« Io sottoscritto chiedo d'interrogare S. E. il presidente del Consiglio sulle commozioni popolari avvenute nella città di Messina nei giorni 17, 18 e 19 marzo corrente.

« Picardi. »

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di dichiarare se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

DEPRETIS, presidente del Consiglio. Dichiarerò domani se e quando sarò in grado di rispondere all'interrogazione dell'onorevole Picardi.

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1882SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE
SULLE BONIFICHE.

PRESIDENTE. Ritorniamo al disegno di legge sulle bonifiche.

Non essendo ancora stampati i nuovi articoli concordati fra la Commissione ed il Ministero ne darò lettura.

La Commissione propone che dopo l'articolo 37 che è stato approvato si aggiunga un articolo 38 del tenore seguente:

« Gli istituti che esercitano nel regno il credito fondiario, hanno facoltà di fare ai consorzi volontari che hanno ottemperato alle disposizioni dell'articolo 16 ed a quelli obbligatori, mutui od anticipazioni in conto corrente fino a tre quinti del valore di stima dei fondi consorziali, con ipoteca sui fondi medesimi e sotto la osservanza delle relative leggi speciali. »

Questo sarebbe l'articolo 38.

L'articolo 38 di prima diventerebbe articolo 39, che però dovrebbe essere modificato così: « I consorzi, di cui nel precedente articolo potranno contrarre, in conformità della presente legge, mutui colle Casse di risparmio e con altri pubblici istituti di credito, ed anche con privati. »

Questi mutui non possono, però, essere stipulati che dopo la preventiva approvazione del contratto da parte della deputazione provinciale il cui decreto sarà allegato al contratto e ne formerà parte integrante.

Il contratto sarà trascritto a carico del consorzio nell'ufficio delle ipoteche del luogo o dei luoghi in cui sono situati i beni compresi nel perimetro della bonificazione.

CAVALLETTO. (*Della Commissione*) Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Un momento. Poi, in relazione a questa modificazione, la Commissione all'articolo 43 sostituirebbe il seguente:

« La tassa che l'amministrazione del consorzio esige annualmente dai proprietari interessati e senzienti beneficio, dovrà comprendere le annualità occorrenti per l'ammortamento dei prestiti, dei mutui, delle cartelle o delle altre operazioni finanziarie a cui è ricorso il consorzio, e le quote occorrenti per la spesa di manutenzione delle opere, per quella dell'andamento ordinario e dell'amministrazione. »

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

ROMANIN-IACUR, relatore. La Commissione d'accordo coll'onorevole ministro d'agricoltura e commercio ha sostituito questi due articoli, testè letti

dal nostro presidente, all'articolo 38 presentato dalla Commissione per le seguenti ragioni. Dopo la presentazione del disegno di legge da parte dei ministri d'agricoltura e commercio e dei lavori pubblici, sono state modificate le leggi del credito fondiario. D'altra parte il Ministero ha presentato al Senato un disegno di legge sul credito fondiario, il quale porta fino a tre quinti la somministrazione dei danari che si possono dare ad ipoteca.

L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha desiderato che con questa legge non si modifichi la legge sul credito fondiario. Ciò posto, la Commissione ha mantenuto nella sua sostanza l'articolo 34 ministeriale, recando solamente alcune modificazioni di forma, che erano necessarie dopo i fatti che ho esposti testè; ed ha formulato l'articolo 39 il quale riguarda tutta la parte, dirò così, nuova che la Commissione aveva aggiunto nell'articolo 38, e mentre per ciò che riguarda il credito fondiario nulla è innovato di quanto aveva proposto l'onorevole ministro, sono mantenute tutte le disposizioni che erano state introdotte dalla Commissione e perciò la modificazione si riduce ad una questione di forma, che credo la Camera non avrà nessuna difficoltà d'accettare.

PRESIDENTE. La Camera ha udito le ragioni di questa sostituzione; ora rileggo l'articolo 38 secondo la nuova proposta della Commissione concordata col ministro.

« Gli istituti che esercitano nel regno il credito fondiario, hanno facoltà di fare ai consorzi volontari, che hanno ottemperato alle disposizioni dello articolo 16, ed a quelli obbligatori mutui od anticipazioni in conto corrente fino a tre quinti del valore di stima dei fondi consorziali, con ipoteca sui fondi medesimi e sotto l'osservanza delle relative leggi speciali. »

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti questo articolo.

(È approvato.)

Viene poi l'articolo 39 che rileggo:

« I consorzi, di cui nel precedente articolo, potranno contrarre in conformità della presente legge mutui colle Casse di risparmio e con altri pubblici istituti di credito ed anche con privati.

« Questi mutui non possono però esser stipulati che dopo la preventiva approvazione del contratto da parte della deputazione provinciale, il cui decreto sarà allegato al contratto e ne formerà parte integrante.

« Il contratto sarà trascritto a carico del consorzio nell'ufficio delle ipoteche del luogo o dei luoghi in cui sono situati i beni compresi nel perimetro della bonificazione. »

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1882

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'articolo 38, che ho testè letto.

(È approvato.)

L'onorevole Nervo propone che l'articolo 46 del testo di legge, che è del tenore seguente:

« È data facoltà alla Cassa di depositi e prestiti di concedere ai consorzi volontari, che hanno ottemperato alle disposizioni dell'articolo 16, e ai consorzi obbligatori, ecc. » sia trasportato dopo l'articolo 39 testè votato.

È vero, onorevole Nervo?

NERVO. Sì signore.

PRESIDENTE. Ma badi che il 39 testè votato non è il 39 del disegno di legge.

NERVO. Resta il 40 dopo quello votato ora.

PRESIDENTE. Scusi; quello votato ora era il 39. Vuole ella che l'articolo 46 sia messo dopo l'articolo votato ora, oppure dopo l'articolo 39 che ora è diventato 40?

NERVO. Per me è indifferente. Se mi permette, signor presidente, dirò due parole per chiarire il mio pensiero.

PRESIDENTE. Parli pure.

NERVO. L'articolo 46 tratta anche la parte finanziaria e le modalità secondo le quali questi mutui potranno essere concessi. Ora a me pare che ragionevolmente il suo posto sarebbe molto più opportuno vicino agli altri articoli che trattano la stessa materia; quindi se l'onorevole presidente invece crede che dopo l'articolo testè votato dalla Camera possa aver posto questo articolo io non ho nessuna difficoltà.

PRESIDENTE. Io davvero non credo nulla. (*Si ride*) Osservo soltanto che l'articolo 40, già 39, tratta anch'esso della stessa materia della quale trattava l'articolo 38 ora 39, quindi sarebbe opportuno che l'articolo 46 venisse trasportato dopo l'articolo 39 che ora diventa 40.

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io pregherei l'onorevole Nervo di lasciare che l'articolo 46 rimanesse nel luogo dove è, perchè questo articolo deve venire dopo l'articolo 42 della Commissione, cioè dopo che sia stabilito il modo di riscossione delle tasse consorziali, perchè non si potrebbero fare delegazioni alla Cassa di depositi e prestiti se prima non fosse stabilita l'esazione di queste tasse consorziali.

Quindi, ripeto, pregherei l'onorevole Nervo di lasciare quell'articolo dove si trova.

PRESIDENTE. Onorevole Nervo, acconsente che l'articolo 46 rimanga al suo posto?

NERVO. Acconsento.

PRESIDENTE. Perciò ora porremo in discussione l'articolo già 39 ora divenuto 40. Ne do lettura:

« Quando non abbiano avuto luogo i mutui od anticipazioni, di cui all'articolo precedente, i consorzi volontari, che hanno ottemperato alle disposizioni dell'articolo 16, e gli obbligatori possono, previa autorizzazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, emettere titoli fruttiferi e rimborsabili per annualità, fino alla estinzione del valore nominale dei titoli stessi.

« Se i mutui o le anticipazioni hanno invece avuto luogo, la autorizzazione non può essere concessa se non è dimostrato che colla emissione dei titoli si provvede all'estinzione dei mutui ed al rimborso delle anticipazioni. »

(È approvato.)

Articolo 40, che diventa 41:

« Possono emettersi titoli di varie serie, con diversi periodi di ammortizzazione. La durata della ammortizzazione non può eccedere il termine di 50 anni. »

(È approvato.)

Articolo 41, che diventa 42:

« Più consorzi possono associarsi per costituire un titolo unico di credito, quando ne sia loro concessa la facoltà per decreto reale, sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio. »

L'onorevole Nervo propone un emendamento all'articolo 41; ma siccome la numerazione è cambiata, così questo emendamento va all'articolo 42. Ne do lettura:

« Il Governo avrà facoltà di applicare, prima che vada in vigore il nuovo Codice di commercio, le disposizioni del 2° alinea dell'articolo 170 dello stesso Codice relative alle obbligazioni da emettersi da società per rappresentare annualità dovute da provincie o da comuni.

« Dette società potranno anche rappresentare con tali titoli le annualità, che il Governo o consorzi si impegnassero a pagare. »

Domando se l'emendamento dell'onorevole Nervo è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, do facoltà all'onorevole Nervo di svolgerlo.

NERVO. La semplice lettura di questa proposta avrà provato ai miei onorevoli colleghi come essa tenda ad agevolare al Governo, alle provincie, ai comuni, come anche ai consorzi, il mezzo di provvedersi i capitali per eseguire le imprese delle bonificazioni.

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1882

La Camera rammenterà che col nuovo Codice di commercio, ultimamente da essa approvato, si è stabilito, con una disposizione del secondo alinea dell'articolo 170, che le società le quali avessero da emettere obbligazioni per rappresentare annualità dovute da provincie, o da comuni, potessero fare queste emissioni per somme eccedenti anche il capitale realmente versato dalle società stesse.

Questa forma nuova ammessa dal nuovo Codice di commercio tende ad agevolare grandemente il credito a questi corpi morali; imperocchè se una società la quale abbia un capitale versato non potesse emettere obbligazioni garantite da bilanci comunali o provinciali, o da annualità promesse da consorzi, se non per una somma eguale a quella del capitale versato, egli è evidente che la sua potenza di credito sarebbe molto limitata: e quindi questi corpi morali avrebbero grande difficoltà a procurarsi i necessari capitali.

Questo era un grave inconveniente, massime per il nostro paese, dove i comuni e le provincie hanno oramai un debito che supera la somma di 850 milioni; era questo un inconveniente, in verità, d'una grande portata; e va perciò lodato il Ministero, come va lodata la Commissione che lavorò per la riforma del nuovo Codice, e vi ha introdotto la disposizione atta a riparare a tale inconveniente.

Ora, o signori, noi ci troviamo qui di fronte ad una legge la quale tende a promuovere grandemente la bonifica di molte estese zone del nostro territorio; una legge la quale molto providamente fa appello alle istituzioni di credito fondiario e di risparmio, agli altri istituti di credito e alla Cassa dei depositi e prestiti, per provvedere a questi corpi morali, ed anche ai consorzi i capitali di cui possono abbisognare.

Egli è chiaro che per la efficace applicazione di questa legge, in proporzione dei grandi bisogni del paese, potrebbe essere di grandissima utilità l'applicare il disposto che ho testè citato dell'articolo 170 del Codice di commercio che permette di rappresentare con obbligazioni le annualità che sarebbero dovute dallo Stato, dai comuni, dalle provincie e dai consorzi. Ora, siccome l'articolo 170 del Codice non permette questa rappresentazione con obbligazioni che per le annualità dovute dai comuni e dalle provincie, così egli è evidente che diventa indispensabile l'autorizzare le stesse società a rappresentare anche con simili titoli le annualità dovute dallo Stato e dai consorzi, mentre questa facoltà non è ancora riconosciuta dall'articolo 170 del nuovo Codice di commercio.

Io ho quindi redatta una proposta in questo senso; ne parlai con alcuni membri della Commis-

sione; uno di essi, l'onorevole Pasquali, che fu relatore del Codice di commercio, osservò giustamente che la mia proposta ha un criterio fondato sopra un fatto che è già stato approvato per legge, che perciò non converrebbe che si approvasse, il quale con questa legge un nuovo articolo non facesse che riprodurre una disposizione del Codice già approvato dal Parlamento. Perciò io ho formulato la mia proposta nel senso di dare facoltà al Governo di applicare, prima che venga in vigore il nuovo Codice, questa disposizione del Codice stesso, onde, dopo la promulgazione di questa legge, il beneficio della disposizione del Codice possa essere immediatamente assicurato al paese. Ecco, o signori, il motivo e la portata di questa proposta.

Io confido che l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio, d'accordo con i suoi onorevoli colleghi e colla Commissione, vorrà far buon viso a questa proposta mia, imperocchè essa non è che il complemento della disposizione molto opportuna colla quale sia nel nuovo Codice, sia nel disegno di legge in discussione si tende ad agevolare il credito ai corpi morali che vorranno promuovere l'attuazione delle bonificazioni.

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. A me pare che non sia utile introdurre per ora la proposta dell'onorevole Nervo. L'onorevole Nervo comprende meglio di me che gli articoli anteriori da noi approvati si riducono ad acconsentire certe facoltà ai consorzi. Per migliorare la loro condizione noi abbiamo dato ai consorzi la facoltà di trattare cogli istituti che esercitano il credito fondiario, con altri istituti di credito ed anche coi privati. Se l'onorevole Nervo chiedesse di estendere ai consorzi la facoltà di trattare anche colle società, sarebbe una proposta da discutersi; ma dal momento che egli abbandona l'idea del consorzio che è stata la base degli articoli anteriori, e che viene a stabilire un articolo sopra società che possono esse stesse venire in aiuto alle bonificazioni, allora entra nel diritto comune stabilito dal Codice di commercio. Difatto egli stesso dice che il Codice di commercio, all'articolo 170, stabilisce quello che vorrebbe col suo articolo. Per conseguenza domanderebbe che questo articolo del Codice di commercio fosse attuato prima ancora che si mettesse in esecuzione lo stesso Codice di commercio.

Ma l'onorevole Nervo non può non comprendere che questa legge prima che sia passata ed approvata

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1882

qui, che sia discussa e passata in Senato, l'anno si può dire, finisce, e le operazioni delle società alle quali allude non potrebbero cominciare che nell'anno venturo. Ora non pare forse contrario alle consuetudini parlamentari chiedere che sia attuato un articolo 4 o 5 mesi prima che il nuovo Codice di commercio venga ad esser messo in esecuzione. Non pare quindi a me che sia opportuno fare una disposizione speciale nella legge delle bonifiche, la quale risguardi le società di credito e stabilisca che debba anticiparsi l'attuazione dell'articolo 170 del Codice di commercio. Quindi pregherei l'onorevole Nervo anche a soprassedere a questa disposizione, lasciando che l'articolo 170 venga in esecuzione col Codice di commercio. Non si tratta più di consorzi, qui, si tratta di società di credito, le quali entrerebbero in una legge, che non appartiene a loro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nervo.

NERVO. Dico anzitutto che mi rincresce, ma io non posso acconsentire allo invito che mi rivolge, con parole molto cortesi, l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Qui, o signori, non si tratta di venir a sostituire l'azione delle società private ai consorzi. Il concetto vero è questo. Bisogna partire da questo punto di vista; cioè, che dai comuni, dallo Stato e dai consorzi, i quali vorranno promuovere un'intrapresa di bonificazione, devono cercarsi i capitali necessari.

Lo Stato, quando col bilancio avrà ottenuto l'approvazione di impiegare un certo fondo a determinati bonificamenti, bisogna che trovi i capitali per questo. Ora questi capitali dove li troverà? Nelle entrate ordinarie, oppure ricorrendo al credito, come fa per le ferrovie? E i comuni, le provincie, i consorzi che sono da questa legge chiamati a concorrere per la metà nelle relative spese, dove troveranno questi capitali? Bisogna che li trovino nei loro bilanci. Noi ora sappiamo che i bilanci dei comuni e delle provincie sono per la maggior parte in poco liete condizioni, e non hanno delle eccedenze da destinare a queste operazioni: quindi dovranno ricorrere al credito per procurarsi questi capitali.

Ora la forma meno onerosa per ricorrere al credito per questi corpi morali è quella di obbligarsi a pagare un'annualità distribuita sopra un certo periodo d'anni, ed assicurata sui loro bilanci. Ma bisogna avere la possibilità di trasformare queste annualità in capitali da realizzarsi. Ora come si fa a realizzarli? Col mezzo di un mutuo. Bisogna che ci sia o la Cassa di depositi e prestiti, o la Cassa di risparmio, o il Credito fondiario, o qualche altra istituzione che abbia mezzo per intervenire e dire:

voi consorzio, voi comuni e provincie interessate in una data bonifica vi impegnate a pagare, supponiamo, per 15, o 20, o 30 anni una determinata annualità, ed io prendo le vostre obbligazioni nominative, le deposito nella Cassa dei prestiti e depositi, ed emetto un'obbligazione mia. Ed è appunto questa obbligazione quella che darebbe il mezzo a questi corpi morali di raccogliere i capitali.

Ora io non vedo come non si possa entrare in quest'ordine d'idee per anticipare al paese i benefici di questa legge.

L'onorevole ministro di agricoltura e commercio mi ha osservato che il Codice nuovo di commercio andrà in vigore col 1° gennaio 1883, e che non è a presumersi che questa legge venga così presto approvata, per cui non vi sarà grande distanza tra il tempo in cui questa legge andrà in vigore, e quello in cui andrà in vigore il Codice di commercio. Io mi auguro che la stessa importanza che si dà dalla Camera elettiva e dal Ministero alla legge sulle bonificazioni sarà pur data dall'altro ramo del Parlamento, perchè si tratta di gravi interessi del paese, e si tratta di stabilire i mezzi necessari per isviluppare le sue forze economiche, onde vi sia modo di agevolare ai corpi morali il modo di provvedersi ai necessari capitali, e mi pare quindi che si debba questa legge accogliere senza grandi difficoltà.

Cosa dice l'articolo 170 del nuovo Codice di commercio? Dice: « Le società non possono emettere titoli di obbligazione al portatore, o nominativi, per somma eccedente il capitale versato e tuttora esistente, secondo l'ultimo bilancio approvato. » Poi fa una eccezione per le obbligazioni delle provincie e dei comuni e dice: « Possono però emettere obbligazioni anche per una somma maggiore, quando l'eccedenza sia garantita da titoli nominativi, a debito delle provincie o dei comuni, aventi corrispondente scadenza, e depositati nella Cassa dei depositi e prestiti, per rimanervi fino all'estinzione delle obbligazioni emesse. »

Ora, signori, con questa disposizione che cosa si fa? Supponete una qualsiasi istituzione di credito che oggi esiste nel paese, parlo delle istituzioni serie, che hanno capitali e credito sufficiente per fare emissione di obbligazioni e fare quelle operazioni atte ad agevolare ai corpi morali il compimento delle opere che intendono intraprendere; ora, ripeto, con tale disposizione che si fa? Si autorizzano queste istituzioni di credito a ricevere annualità dai comuni e dalle provincie e rappresentarle con proprie obbligazioni, ed a provvedere a questi corpi morali i capitali di cui abbisognano. Ma qui, o signori, mancano i consorzi, manca anche lo Stato, le annualità

che saranno dovute dal Governo e dai consorzi per provvedere alle spese di una bonificazione, non potranno essere realizzate col concorso di obbligazioni da emettersi da un istituto di credito, perchè questa disposizione del nuovo Codice è solamente limitata al bilancio dei comuni e delle provincie.

Ora, io dico, dal momento che siamo di fronte ad una legge, con la quale vogliamo agevolare questa opera feconda delle bonificazioni, perchè non ammettere anche una disposizione che agevoli ai consorzi ed allo stesso Stato la formazione del capitale occorrente?

Noi sappiamo che lo Stato, per quanto grande sia il miglioramento del nostro bilancio, deve tuttora ricorrere al credito pubblico per tante cose; ed è perciò che io mi domando: se, data una determinata bonificazione, che esiga, supponiamo, il capitale di 5 milioni, pel quale lo Stato debba concorrere per la metà, e l'altra metà debba esser fatta dai corpi morali e dai consorzi; non sarebbe una grande facilitazione per questi corpi morali il trovare istituzioni di credito, autorizzate dalla legge, ad emettere obbligazioni per pagare queste annualità?

Quindi le osservazioni che mi ha fatte l'onorevole ministro del commercio, riguardano piuttosto la forma che la sostanza del mio concetto.

Tanto egli che il suo collega dei lavori pubblici, che hanno dato luminosa prova di interessarsi calorosamente allo svolgimento delle nostre cose economiche, credo che con un poco di buona volontà potrebbero intendersi con la Commissione, e far buon viso a questa mia proposta. Mi rincrescerebbe proprio di ritirarla, poichè vedrei con dolore che il Ministero si mostra indifferente ad un metodo pratico per attuare la legge.

INDELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Indelli, ella intende di parlare sull'articolo, o sull'emendamento dell'onorevole Nervo?

INDELLI. Sull'emendamento.

PRESIDENTE. Ma l'emendamento è respinto dal ministro e dalla Commissione; quindi io debbo domandare alla Camera se intenda che si apra una discussione su di esso.

INDELLI. Per me è indifferente.

PRESIDENTE. Dunque ella rinuncia?

INDELLI. Sì.

PRESIDENTE. Onorevole Nervo, insiste nel suo emendamento?

NERVO. Che vuole, con la Camera così poco numerosa non insistò, e non proporrò neppure più altri emendamenti.

PRESIDENTE. La Camera è in numero. L'onorevole Nervo ritira dunque il suo emendamento?

SICCARDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su di che?

SICCARDI. Su questa proposta dell'onorevole Nervo.

PRESIDENTE. Veda, onorevole Siccardi, l'articolo 64 del regolamento dice che sopra un emendamento respinto dal Governo e dalla Commissione non si può iniziare discussione, se la Camera espressamente non lo delibera.

SICCARDI. Onorevole presidente, io non entro nel merito dell'emendamento dell'onorevole Nervo; ma mi pare che quando un deputato ha svolto, nel modo che ha creduto, le sue ragioni, in appoggio di un emendamento proposto, sia conveniente che la Commissione ed il ministro indichino la ragione per la quale questo emendamento essi accettano.

L'onorevole Nervo pareva che col suo emendamento non avesse altro scopo che quello di anticipare di 5 o 6 mesi la applicazione dell'articolo 170 del nuovo Codice di commercio; e benissimo rispondeva l'onorevole ministro che non vale la pena per anticipare di 5 o 6 mesi l'attuazione di questo articolo 170, di mettere in questa legge quasi di straforo un'altra disposizione che veramente verrebbe a confondere e turbare l'andamento del Codice stesso, inquantochè il Codice non richiede che dei principii.

Ma in seguito alle osservazioni giustissime, a mio avviso, dell'onorevole Nervo, la questione cambia d'aspetto. E difatti, o signori, l'articolo 170 del Codice di commercio...

PRESIDENTE. Onorevole Siccardi, allora scusi: bisogna che io domandi alla Camera se vuole aprire una discussione su questo emendamento.

SICCARDI. Io domandavo solamente l'opinione della Commissione sulla seconda parte dell'emendamento Nervo, vale a dire: sta in fatti che con la disposizione del Codice di commercio cui si è più volte accennato, si provvede ai comuni ed alle provincie? Ora parmi che sarebbe realmente conveniente, ed io sono d'avviso coll'onorevole Nervo, che, poichè si fa questa legge di bonificazione, che viene appoggiata da tutte le parti della Camera, si trovasse modo di attuarla più facilmente e più efficacemente che fosse possibile.

Quindi io vorrei pregare l'onorevole ministro e la Commissione quanto meno a sospendere per oggi l'approvazione di quest'articolo, e vedere se non sia il caso di completarlo.

In fin dei conti abbiamo tutti un solo intendimento, vale a dire quello di cercar tutti i modi di facilitare l'esecuzione della presente legge.

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1882

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ROMANIN-IACUR, relatore. Io prendo la parola perchè l'onorevole mio amico Siccardi ha detto che la Commissione non ha espresso ancora il suo avviso.

Dirò francamente, che se l'onorevole Nervo si fosse limitato a domandare che siano estese le disposizioni dell'articolo 170 del nuovo Codice di commercio anche alle società consorziali facendo ai consorzi la stessa posizione che è fatta alle provincie, allora la Commissione avrebbe potuto esprimere il suo avviso. Ma siccome qui stiamo trattando di una legge che si fa pei consorzi di bonificazione, e l'onorevole Nervo sembra voglia far entrare per la finestra vantaggi a profitto di società diverse dalle società consorziali, la Commissione ha creduto e crede che queste proposte non si possano comprendere nel corpo di questa legge, ma in tutti i modi se ne è rimessa al parere dell'onorevole ministro.

Se l'onorevole Nervo si limita a domandare semplicemente che le disposizioni dell'articolo 170 del Codice di commercio, quando andrà in vigore e non prima, perchè non si può certamente stabilire il mese nel quale andrà in vigore il nuovo Codice di commercio in una legge organica sulle bonificazioni, sieno estese anche ai consorzi di bonifica, credo che la Commissione non avrà difficoltà di accontentarlo, e spero che anche il Governo non sarà di diverso avviso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nervo.

NERVO. Mi perdonerà la Camera, ma non è per abusare della sua pazienza ch'io torno a parlare.

Io mi sarò male espresso, e probabilmente per essermi male espresso l'onorevole relatore non mi ha compreso e forse nemmeno l'onorevole ministro. Perchè io non sono un oratore molto felice (*No! no!*) e così alle volte non posso farmi intendere molto bene.

Qui io veggio che c'è un equivoco. Perchè nella mia aggiunta si parla di società autorizzate ad emettere obbligazioni, si crede che io abbia voluto indicare le società che vengono ad assumere le bonificazioni. Ciò non mi è nemmeno passato per la mente, signori. Il mio concetto muoveva dalla stessa redazione dell'articolo 38 della Commissione, dove si dice che i consorzi potranno rivolgersi alle Casse di risparmio, al credito fondiario, alle Banche e ad altri pubblici istituti di credito.

Dunque, o signori, le società di cui parlo sono questi istituti di credito ai quali i comuni, le provincie e i consorzi possono rivolgersi. Se io ho parlato di società non è che per adottare la stessa di-

zione che è stata adottata dall'articolo 170 del Codice di commercio, dove si dice: « Le società non potranno emettere obbligazioni che in quelle date condizioni, ecc. » Se invece di esserci la parola *società* nel secondo alinea dell'articolo 170 del Codice di commercio ci fosse stata la parola *istituto di credito*, sarebbe stata una dizione molto più conforme al concetto mio. Invece, lo ripeto, se io ho usato la parola *società* si è per attenermi strettamente al tenore letterale di quell'alinea.

Ora, o signori, eliminato questo equivoco, che mi pare sia stata la ragione per cui l'onorevole ministro e l'onorevole relatore si sono manifestati contrari alla mia proposta; eliminate questo equivoco, chiarito dal fatto che io non intendo di autorizzare società ad assumere queste bonifiche, e che io intendo soltanto di venire colla mia proposta a completare ciò che si stabilisce coll'articolo 38 della stessa Commissione, dicendo che gli istituti di credito, ai quali queste provincie, questi comuni, questi consorzi faranno appello per avere il capitale necessario, possono rappresentare con obbligazioni le annualità che questi corpi morali potranno impegnarsi di pagare.

Mi direte: ma voi avete aggiunto anche lo Stato. Ma, signori, lo Stato concorre anche per la metà. E se lo Stato trovasse un poco la sua convenienza d'intendersi coi consorzi, coi comuni e colle provincie interessate, per procurarsi tutti insieme, supponiamo un capitale di tre milioni, ebbene, se c'è un istituto di credito che voglia mettere innanzi questo capitale colla guarentigia di queste annualità, e perchè togliere al Governo la facoltà di avere e di utilizzare questo mezzo?

Io so che al Governo, colle richieste continue che ha di sussidi da ogni parte, non farà male ad avere anche la facoltà di trarre profitto da questi istituti di credito.

Ecco, o signori, restringendo proprio la portata della mia proposta, come si vede chiaramente che essa non è assolutamente contraria, nè al concetto a cui s'informa l'articolo 38 della Commissione, nè viene a pregiudicare per nulla l'attuazione del Codice di commercio, perchè qui non fa che autorizzare l'applicazione sei, o sette mesi prima di una delle disposizioni dello stesso Codice di commercio, dichiarando però che questa disposizione si estenderà ai consorzi, dei quali non ha parlato il Codice di commercio. Lacuna questa che io ho fatto osservare all'onorevole relatore del Codice stesso, e che ha ammesso con me che esisteva; anzi mi disse che sarebbe bene che la Commissione, la quale sarà chiamata a coordinare il Codice di commercio colle leggi esistenti, tenesse conto di questa lacuna, onde il nuovo Codice potesse

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1882

anche essere utilizzato per le operazioni di bonificazione.

Ora, o signori, mi pare che, posta la questione sopra questo terreno, non vi dovrebbero più essere le difficoltà che hanno affacciate l'onorevole ministro, e l'onorevole relatore della Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io ho detto che nella sostanza siamo di accordo coll'onorevole Nervo. È una questione di forma: ma egli pure vedrà che è una questione di forma molto importante. Nell'articolo 38 si è data facoltà a tutti i consorzi di trattare con Casse di risparmio, con istituti di credito, ecc. Ora, gl'istituti di credito sono tutti determinati dal Codice di commercio. Dunque questi consorzi, quando devono trattare, trattano con quelli che precisamente sono indicati e portati nel Codice di commercio. L'onorevole Nervo vorrebbe introdurre una disposizione speciale, la quale non dico che sia in contraddizione coll'articolo 170 del Codice di commercio, ma lo varia anche in alcuna parte. In questo articolo non è stabilita alcuna limitazione, non si dice che le società debbano per operare avere, ad esempio, venti milioni, si lascia che operino con dieci, con sei, con cinque milioni. Di più nell'articolo 170 del Codice di commercio non è indicato lo Stato, si parla semplicemente delle delegazioni che si possono fare dalle provincie e dai comuni. Quindi per questa parte si avrebbe una nuova modificazione dell'articolo del Codice del quale parliamo. Siccome l'onorevole Nervo potrà, per la parte sostanziale, avere tutto quello che desidera quando il Codice di commercio entrerà in vigore, non è opportuno che in una legge sulle bonifiche s'introduca un articolo speciale che modifichi in alcuna parte l'articolo 170 del Codice di commercio prima ancora che questo Codice vada in esecuzione.

Parmi che l'onorevole relatore abbia detto che l'onorevole Nervo deve contentarsi che sia applicato l'articolo 170 del Codice di commercio ai consorzi. Io soggiungo che quest'applicazione avrà luogo appena il Codice andrà in vigore. Per questo non occorre nemmeno prendere atto della dichiarazione. Non è neppure necessario che quell'articolo s'introduca nella legge. Mi sembra che siamo pienamente d'accordo coll'onorevole Nervo, poichè vogliamo dare ai consorzi tutti i mezzi possibili per operare.

Abbiamo stabilito che i consorzi sieno in relazione con tutti gl'istituti di credito. L'onorevole Nervo avrà quanto desidera fra tre o quattro mesi. Perciò non è necessario introdurre in una legge speciale un articolo che riguarda un altro ordine di cose. Ecco perchè io pregava l'onorevole Nervo di

non insistere nella sua proposta. Consideri egli che qui non si tratta d'una differenza di sostanza, ma solo di una differenza di forma.

PRESIDENTE. Domando alla Camera se intenda che si apra una discussione intorno all'emendamento dell'onorevole Nervo.

Quelli che intendono che si apra questa discussione sono pregati di alzarsi.

(La Camera delibera affermativamente.)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

INDELLI. Io avevo chiesto di parlare quando l'onorevole Nervo aveva fatta la sua proposta in quel modo che è stato combattuta dall'onorevole ministro di agricoltura e commercio. L'onorevole Nervo proponeva che l'articolo 170 del nuovo Codice di commercio potesse essere applicabile a questa legge per consorzi delle bonifiche prima che quel Codice fosse in vigore. Era naturale la opposizione che ha fatta l'onorevole ministro. Tutta la Camera ricorderà che la discussione del nuovo Codice è avvenuta in una forma speciale. L'articolo unico sottoposto alla nostra approvazione non conteneva che la facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice allo stato in cui era. Il che limitò le discussioni della Camera in quel modo che tutti sanno. Cosicchè, o signori, siccome la Camera finì per dare, con l'approvazione dell'articolo unico, un voto di fiducia al Governo, appunto per affrettare la pubblicazione del Codice di commercio, la Camera stessa si metterebbe oggi in contraddizione con sé medesima se con un articolo di altra legge venisse ad ammettere il dubbio che, ad onta della discussione così affrettata del Codice di commercio, non ostante l'approvazione data, non possa quel Codice andar subito in vigore.

D'altra parte, o signori, è necessario ricordare un principio fondamentale a cui, mi pare, ha accennato l'onorevole relatore. Trattandosi di leggi organiche, di leggi fondamentali, noi siamo stanchi di fare delle applicazioni a spilluzzico dei principii e delle dottrine dei Codici. Questo prendere a centellini delle diverse disposizioni da altri disegni di legge, per applicarle prima del tempo, è un assurdo che non ha misura. Quando verrà in applicazione il nuovo Codice di commercio, e sarà, come il voto della Camera ha determinato, il 1° gennaio 1883, l'articolo 170 avrà effetto per tutte quelle materie che possono esservi comprese.

Ma l'onorevole Nervo ha fatto una modificazione alla sua proposta. Questa modificazione si può intendere in uno di questi due modi. (*Interruzione a bassa voce dell'onorevole Nervo*)

Io parlo, onorevole Nervo, di quello che ella ha

detto. Ora mi suggerisce che si tratterebbe di una terza modificazione. Quando la sapremo, vedremo se possa essere accettabile. Per ora mi contento di confutare la seconda, che sarebbe la seguente.

L'onorevole Nervo dice: siccome nell'articolo 38 si stabilisce che i consorzi possono rivolgersi anche agli istituti di credito, è necessario (così mi parve volesse dire l'onorevole Nervo) che questi istituti abbiano pei consorzi fino da questo momento le facoltà stabilite nell'articolo 170.

Ma, o signori, intendiamoci bene, gli istituti di credito costituiscono una delle fonti a cui i consorzi debbono rivolgersi. E sarebbe strano che a questi istituti, per la sola parte di questa legge che riguarda i consorzi, dovesse applicarsi l'articolo 170, prima del tempo, prima che il Codice di commercio sia messo in esecuzione.

Gli istituti di credito, o signori, sono, mi giova ripeterlo, tra le fonti alle quali attingiamo tutti; e, con l'articolo 38 di questa legge, che discutiamo, vi attingeranno anche i consorzi. Ora che cosa vorrebbe l'onorevole Nervo? Che gli istituti di credito, per i mutui che possano fare ai consorzi, e di cui è parola nell'articolo 38 della presente legge, avessero in precedenza i vantaggi dell'articolo 170 del nuovo Codice di commercio non ancora in vigore; mentre per tutte le altre operazioni, fuori di quelle dei consorzi delle bonifiche, che possono fare secondo il loro carattere e i loro statuti, quest'articolo non sarebbe ancora applicabile. Ma, o signori, tutto ciò non è conforme, non può essere conforme alle norme fondamentali della legislazione di un paese che ha buone leggi. Trattandosi d'istituti di credito, questi debbono essere regolati con una forma determinata. Gli istituti di credito non sono i consorzi; sono quelli a cui desiderate che i consorzi si rivolgano pei loro bisogni. E quindi è logico che il consorzio nel rivolgersi agli istituti di credito, li trovi quali sono, in base alle leggi presentemente in vigore. Se oggi essi vivono con le forme della legge in vigore, faranno mutui secondo la legge attuale; quando verrà in esecuzione il nuovo Codice di commercio, gli istituti potranno farli secondo le forme e le facoltà contemplate dall'articolo 170 che vi è compreso.

Ma se per contrario voi dite che, solo per fare i mutui ai consorzi, cui si accenna nell'articolo 38 della legge in discussione, gli istituti avranno in anticipazione le facoltà dell'articolo 170 del nuovo Codice di commercio, voi volete un assurdo; perchè allora questi istituti di credito per alcuni determinati mutui saranno regolati dalla legge attuale, e per altri mutui saranno regolati secondo una legge che non è ancora in vigore.

Lo ripeto, questo è un assurdo inconcepibile. Io domando: gli istituti di credito hanno oggi o non hanno le facoltà dell'articolo 170? Se le hanno, debbono valersene con tutte le persone e con tutti gli enti coi quali contraggono.

Ma l'onorevole Nervo ha fatto anche un'altra osservazione, che ha più il carattere economico che il carattere giuridico, poichè sembra abbia detto nell'ultima forma con cui ha presentato la sua proposta, che i consorzi abbiano essi le facoltà concesse agli istituti dall'articolo 170 del nuovo Codice di commercio.

Ma le facoltà dell'articolo 170 non possono averle che gli istituti di credito. Se voi dite che i consorzi stessi debbano avere queste facoltà, volete cosa che non può essere concepita, perchè non potete applicare le disposizioni fatte per gli istituti di credito ai consorzi: i consorzi sono di diversa natura degli istituti di credito. Se avessero facoltà di emettere obbligazioni in eccedenza, sarebbe snaturato il loro carattere.

Allora la questione sarebbe questa: è giusto, è conveniente, sarebbe conforme ai principii della economia e della scienza che il consorzio possa emettere come le società di credito delle obbligazioni in eccedenza? Evidentemente che no. Noi ci siamo a lungo occupati in questa Camera degli istituti di credito. Oggi formiamo dei consorzi: i consorzi sono nelle diverse leggi che ci governano; ma sono formati da enti morali, i quali debbono essere ben conformati nelle loro facoltà.

Se noi oggi volessimo ai consorzi attribuire le facoltà che diamo agli istituti di credito, ne sconvolgeremmo la natura e il carattere. Dunque adagio; l'articolo 170 non può essere applicato che alle società e agli istituti di credito, e allora la questione rimane sempre come io ho detto. Voi potete rivolgervi agli istituti di credito, e li trovate quali sono. Quando questi istituti di credito domani col nuovo Codice di commercio, potranno valersi dell'articolo 170, se ne varranno. Ma finchè il nuovo Codice non sarà in applicazione, voi non potete pretendere che gli istituti di credito, per le loro ordinarie operazioni di credito sieno regolati da una legge, e quanto ai consorzi, per le bonifiche, possano far uso di una facoltà concessa con l'articolo 170 di un Codice che non è ancora in vigore.

Noi qui ci occupiamo dei consorzi, e non della natura e delle operazioni degli istituti. Lasciamoli stare quali sono, e quando verrà l'applicazione dell'articolo 170, essi se ne varranno a norma di legge; finchè questo non avvenga voi non potete trasformarli per una parte, e lasciarli come sono, per un'altra.

Che se poi l'onorevole Nervo è appunto allo stesso

articolo 170 del nuovo Codice di commercio che vuol apportare tale modificazione, applicandolo anche ai consorzi; se credesse esservi qualche dubbio nell'articolo 170 del nuovo Codice di commercio non ancora in vigore, allora deve cambiare la sua proposta, e non parlare di anticiparne l'applicazione ai consorzi delle bonifiche.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Siccardi.

SICCARDI. L'emendamento proposto dall'onorevole Nervo, secondo me, aveva due significati, in uno dei quali sono perfettamente d'accordo, e non sono d'accordo nell'altro. L'onorevole Nervo col suo emendamento voleva anticipare fin da ora l'esecuzione dell'articolo 170 del Codice di commercio per quanto riguarda i consorzi delle bonifiche.

In questo non consento nell'opinione sua, perchè mi pare che davvero non convenga anticipare questo tempo, anche per le ragioni saviamente dette dall'onorevole collega Indelli e dall'onorevole ministro d'agricoltura e commercio.

Ma eliminata la questione di questa anticipazione di tempo, per questa legge resta la questione principale, vera, che io credo debba essere discussa dalla Camera, e che sono contento di averla sollevata, dopo che l'onorevole Nervo aveva già svolto il suo emendamento.

Signori, l'articolo 170 del Codice di commercio è bensì vero che riguarda le società di credito, a cui allude l'onorevole Indelli, ma nel secondo inciso stabilisce il modo come i comuni e le provincie possano esercitare presso queste società di credito il loro diritto, mediante delle obbligazioni depositate presso gli istituti stessi, e mediante i quali depositi gli istituti possono emettere obbligazioni come dice l'articolo 170.

Ora che cosa domanda l'onorevole Nervo? che cosa domandiamo parecchi di noi, che ci associamo volentieri a quest'emendamento? Domandiamo che questa disposizione del Codice di commercio sia estesa, quando il Codice di commercio andrà in vigore, sia estesa anche ai consorzi. Imperocchè, o signori, se noi non accettassimo questa proposta, ne verrebbe anche questo grave inconveniente, che, in forza dell'articolo 170 del nuovo Codice di commercio, i comuni e le provincie, per la parte che li riguarda, potrebbero servirsi di quest'articolo, depositare le obbligazioni di loro spettanza, e fare tutte le operazioni che sono ivi accennate, mentrè il consorzio, il quale ha molto più bisogno degli aiuti del Governo, non potrebbe ottenerli.

Io ho sentito con piacere che l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio, e l'onorevole relatore, hanno dichiarato che erano d'accordo nello spirito

di quest'emendamento dell'onorevole Nervo. Io dico: se la Camera non crede oggi di voler prendere una deliberazione, sospenda la discussione di quest'articolo, e si mettano d'accordo Commissione e Ministero su quella redazione che comprenda questo nostro concetto. Ma evidentemente, o signori, se noi non ammettessimo questo concetto, noi priveremo i consorzi delle bonifiche d'un modo eccellentissimo, e, quasi dico, indispensabile perchè essi possano trovare i fondi necessari alle bonifiche stesse.

Per conseguenza, se la Camera crede di rimandare l'approvazione di quest'articolo a domani, continuando intanto la discussione della legge, affinchè Ministero e Commissione si mettano d'accordo sulla redazione di quest'articolo in modo che non urti (poichè io sono d'accordo coll'onorevole Indelli), che non urti le disposizioni del nuovo Codice di commercio, allora sta bene, altrimenti mi pare che l'emendamento, come è stato ora corretto dall'onorevole Nervo, potrebbe benissimo essere accolto dalla Camera, poichè esso suonerebbe così: « Le disposizioni dell'articolo 170 del nuovo Codice di commercio saranno applicabili anche pei mutui fatti ai consorzi di bonifiche di cui nella presente legge. »

Ma, come dissi, io credo che sia molto più conveniente di sospendere, per oggi, l'approvazione di quest'emendamento, e rimandarne la discussione a quando la Commissione ed il Ministero si saranno messi d'accordo circa alla redazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Nervo ha ritirato il suo emendamento, proponendo invece il seguente: « Le disposizioni dell'articolo 170 Codice di commercio saranno applicabili anche pei mutui fatti ai consorzi per bonifiche, di cui alla presente legge. »

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ma non si può dire « del Codice di commercio » non essendo ancora legge.

NERVO. Allora si dica « del nuovo Codice. »

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Se non c'è ancora il nuovo Codice!

SICCARDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Siccardi.

SICCARDI. Mi pare che questa formola non si potrebbe accettare, ed è per ciò che pregherei la Commissione ed il Ministero di mettersi d'accordo su tale dizione; tanto più poi che le parole dell'onorevole ministro e del relatore hanno dimostrato essere essi d'accordo nella sostanza sulla proposta dell'onorevole Nervo. Io proporrei di rimandare l'approvazione di questo articolo della legge fino a quando

il Ministero e la Commissione abbiano potuto combinare la nuova dizione.

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Il Ministero per acconciarsi alle istanze degli onorevoli colleghi, non ha difficoltà di ripigliare ancora in esame e di riferire anche domani, purchè ora si continui la discussione degli altri articoli. Spero che la Commissione accetterà anche questa proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Siccardi propone si sospenda la discussione dell'articolo 42, affinché, insieme con l'emendamento dell'onorevole Nervo, sia preso in esame dalla Commissione, la quale accetta la sospensiva.

Pongo ai voti questa proposta.

(È approvata.)

Passeremo ora all'articolo 42, che diventa 43. La Commissione ritira la formola stampata e sostituisce la seguente: « La tassa che l'amministrazione del consorzio esige annualmente dai proprietari interessati e senzienti beneficio dovrà comprendere le annualità occorrenti per l'ammortamento dei prestiti, dei mutui, delle cartelle o delle altre operazioni finanziarie a cui è ricorso il consorzio e le quote occorrenti per la spesa di manutenzione delle opere, per quella dell'andamento ordinario e dell'amministrazione. »

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 43 che ho letto.

(È approvato.)

NERVO. Chiedo di parlare prima che venga in discussione l'altro articolo; perchè si tratta del modo di esigere la tassa dovuta dal consorzio, di cui si occupa questo articolo, ed io avrei un'aggiunta da proporre.

PRESIDENTE. Dunque ella domanda di parlare sull'articolo 43 che ora diviene 44?

NERVO. Sì.

PRESIDENTE. Sta bene; prima però me lo lasci leggere:

« Art. 43. Qualora le amministrazioni dei consorzi ommettano, per qualsiasi motivo o causa, di imporre sui fondi consorziali i gettiti occorrenti per estinguere le passività descritte nel precedente articolo, la deputazione provinciale stanzierà d'ufficio la somma occorrente nel bilancio del consorzio e provvederà per la riscossione, anche a mezzo degli esattori comunali o di un esattore speciale e tutte le spese occorrenti per questa operazione staranno a carico del consorzio. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nervo.

NERVO. Io testè non ho potuto essere presente quando si discuteva l'articolo 37 della Commissione, trovandomi nella Commissione del bilancio.

Io aveva proposto un'aggiunta all'articolo 37, sulla quale non ho potuto far conoscere alla Camera i motivi che me la consigliarono. Se la Camera mi permette, dirò ora due parole su tale argomento che mi pare abbia qualche importanza, tanto più che ora è anche presente il ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Dunque poniamo bene la questione. Ella aveva proposto all'articolo 37 un emendamento che fu considerato come ritirato, perchè ella non era presente; ora ella lo riprende, e lo vuole presentare come aggiunta all'articolo 44?

NERVO. Precisamente. Domanderei facoltà di parlare su quest'aggiunta, per proporla, come articolo indipendente, dopo l'articolo 44.

PRESIDENTE. Prima, o dopo l'articolo 44?

NERVO. Dopo.

PRESIDENTE. Allora lasci votar prima l'articolo 44.

All'articolo 44 testè letto la Commissione, d'accordo col ministro, propone i seguenti emendamenti. Invece di dire « i gettiti occorrenti, » si dica « i contributi necessari per estinguere, ecc. come nel testo. » Poi, invece di dire « la somma occorrente nel bilancio del consorzio, » si dica « la somma corrispondente nel bilancio del consorzio. » Finalmente, invece di dire « e tutte le spese occorrenti per quest'operazione, » si dica « e tutte le spese occorse per quest'operazione. »

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti il primo emendamento: che, cioè, invece di dirsi « i gettiti occorrenti, » si dica « i contributi necessari per estinguere, ecc. come nel testo. »

(È approvato.)

2° Invece di dire « la somma occorrente nel bilancio del consorzio, » si dica « la somma corrispondente nel bilancio del consorzio. »

(È approvato.)

3° Invece di dire « e tutte le spese occorrenti per questa operazione, » si dica « e tutte le spese occorse per questa operazione. »

(È approvato.)

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 44 colle modificazioni testè adottate e lo rileggo:

« Qualora le amministrazioni dei consorzi ommettano, per qualsiasi motivo o causa, di imporre sui fondi consorziali i contributi necessari per estinguere le passività descritte nel precedente articolo, la deputazione provinciale stanzierà d'ufficio la somma corrispondente nel bilancio del consorzio e provvederà per la riscossione, anche a mezzo degli esattori comunali o di un esattore speciale e tutte

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1882

le spese occorse per questa operazione staranno a carico del consorzio. »

(È approvato.)

Ora l'onorevole Nervo propone un articolo aggiuntivo così concepito :

« Le quote della tassa dovute dai proprietari a termini degli articoli 34 e 35 della presente legge saranno pagate in base ad apposito ruolo a rate bimestrali secondo la procedura vigente per la riscossione dell'imposta fondiaria. »

Domando se questo articolo aggiuntivo sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, l'onorevole Nervo ha facoltà di parlare.

NERVO. Come vede l'onorevole Commissione, la mia proposta non è che una modalità per determinare con quale procedura si debbano riscuotere le quote di concorso dovute dai consorzi; egli è necessario che questa procedura sia determinata in modo esatto dalla legge, affinché le annualità, che i consorzi s'impegnano a pagare, abbiano quel prestigio necessario che dia la sicurezza del pagamento.

Ora, questa sicurezza, o signori, non si può ottenere che col disporre che si esigano queste annualità con appositi ruoli, e con le modalità che sono in vigore per la riscossione dell'imposta fondiaria.

Se queste modalità saranno applicate, è evidente che il concorso dei consorzi per formare il capitale sarà più efficace. Io ho fatto questa proposta, perchè non ho trovato nel disegno di legge nulla che soddisfaccia a questo mio desiderio, a questo bisogno. Prego quindi la Commissione di dirmi se l'accetti sotto questa forma, o sotto un'altra.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ROMANIN-IACUR, *relatore*. È vero che il progetto nulla dice a riguardo dell'aggiunta, che sarebbe nel desiderio dell'onorevole Nervo; ma la Commissione non crede che sia necessario nel progetto di legge disporre anche tassativamente, come i consorzi distribuiranno il pagamento delle loro tasse. Del resto l'onorevole Nervo che è molto pratico di amministrazione ed anche di amministrazioni rurali, sa meglio di me che non tutti i possidenti si trovano in tutti i mesi dell'anno nelle medesime condizioni di poter cioè, senza incomodo disporre di importanti somme di danaro.

Ora se noi colla legge andassimo a prescrivere i mesi ed i giorni in cui dovrebbero esser pagate le tasse consorziali, potremmo accumulare il pagamento di queste insieme alle altre imposte erariali, provinciali e comunali, ed imporle precisamente nei

mesi che secondo le diverse regioni sarebbero i meno opportuni.

Finora tutti i consorzi esigono le tasse distribuendone di anno in anno il pagamento secondo la volontà degli interessati.

L'assemblea consorziale si raccoglie, stabilisce l'ammontare dell'imposizione ed anche il numero e le scadenze delle rate. Io proprio credo che l'andare ad imporre nella legge anche questa modalità, sarebbe un impaccio anzichè una facilitazione accordata ai consorzi; mentre senza tale disposizione resta ai consorzi la più ampia libertà di distribuire le tasse in rate pagabili sia a trimestri, sia a semestri ed anche in quelle epoche che a seconda delle diverse regioni riescono più opportune.

L'onorevole Nervo sa che in una regione è l'olio che dà il numerario più abbondante ai proprietari; in altra il vino, gli agrumi, il frumento, il riso e così via, prodotti che non sono nè maturi nè vendibili ad una stessa epoca dell'anno.

Ora, perchè dobbiamo noi impedire ai consorziati di distribuire il pagamento delle tasse in quell'epoca dell'anno in cui il pagamento può riescire loro meno incomodo? Io proprio non credo che nè avremmo alcun vantaggio e penso anzi che sollevremmo certamente dei lamenti.

Per tutti questi motivi io spero che l'onorevole Nervo non insisterà sulla sua proposta che la Commissione proprio non potrebbe accogliere.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole ministro di volere esprimere il suo avviso.

NERVO. È inutile; la ritiro.

PRESIDENTE. La ritira?

NERVO. Con una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NERVO. Io prendo nota delle dichiarazioni dell'onorevole relatore e confido che sarà tenuto conto nel regolamento della necessità di dare al pagamento delle annualità dovute dai consorzi la maggiore regolarità possibile, pur tenendo conto delle condizioni d'indole locale differentissime, che si possono verificare nelle diverse zone d'Italia.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa? L'onorevole Nervo ha ritirato il suo emendamento.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Lo so. Debbo solo dichiarare che terrò conto delle raccomandazioni dell'onorevole Nervo per stabilire regolamentarmente quel che la Commissione non ha creduto di ammettere nella legge; per lo che non potrei adesso associarmi alla proposta dell'onorevole Nervo, quantunque io stesso l'avessi fatta all'articolo 38 del progetto ministeriale dove sta scritto:

« L'amministrazione del consorzio esige annual-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1882

mente dai proprietari, nei modi e nelle proporzioni stabilite per le ordinarie contribuzioni. »

Con ciò si soddisfaceva completamente. Ma siccome l'articolo può stare anche senza questo, e la Commissione non l'accetterebbe, io dichiaro che terrò conto delle raccomandazioni dell'onorevole Nervo nella formazione del regolamento.

PRESIDENTE. Passeremo all'articolo 44 che è divenuto 45 :

« Ogni proprietario può estinguere il proprio debito, per l'emissione dei titoli di cui agli articoli 39, 40 e 41... »

Onorevole relatore, qui bisognerà cambiare la numerazione; e dire, cioè: « di cui agli articoli 40, 41 e 42. »

ROMANIN-IACUR, relatore. Va bene, agli articoli 40, 41 e 42.

PRESIDENTE. Allora diremo così :

« Art. 45. Ogni proprietario può estinguere il proprio debito, per l'emissione dei titoli di cui agli articoli 40, 41 e 42, a rate non minori del decimo, consegnando al consorzio, per annullarli e per eguale importo al valore nominale, dei titoli emessi dal consorzio. »

(È approvato.)

Articolo 45 che diventa 46 :

« Con apposito regolamento saranno dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio stabilite le norme della sorveglianza da esercitarsi su queste operazioni di credito dei consorzi di bonificazione, e quelle da osservarsi per la costituzione, emissione ed annullamento dei titoli suddetti.

« Le spese di sorveglianza sono a carico dei consorzi. »

(È approvato.)

Articolo 46 che diviene 47 :

« È data facoltà alla Cassa di depositi e prestiti di concedere ai consorzi volontari, che hanno ottemperato alle disposizioni dell'articolo 16, e ai consorzi obbligatori mutui ammortizzabili in un termine non maggiore di anni trenta, all'interesse normale stabilito secondo l'articolo 17 della legge 17 maggio 1863, n° 1270, e secondo l'articolo 17 della legge 9 dicembre 1875, n° 2779, mediante delegazione delle tasse consorziali. »

(È approvato.)

Capo VII. *Manutenzione e conservazione delle opere di bonificazione.* — Articolo 47 che diviene 48 :

« Compiuta la bonificazione, a senso dell'articolo 3, di tutti i terreni che fanno parte di un consorzio o di uno dei comprensori nei quali fosse eventualmente diviso, se ne fa l'accertamento per mezzo di una Commissione nominata dal Ministero dei

lavori pubblici, per le opere di prima categoria, e dal prefetto per tutte quelle di seconda categoria.

« Coll'ultimazione delle opere necessarie al compimento della bonificazione cessa ogni concorso obbligatorio da parte dello Stato, delle provincie e dei comuni, in quanto non siano proprietari di beni consorziali. »

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. A quest'articolo io proporrei che in luogo delle parole: « dal Ministero dei lavori pubblici » si sostituissero le seguenti: « dai Ministeri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio. »

PRESIDENTE. La Commissione accetta ?

ROMANIN-IACUR, relatore. Accetta.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, deve rimanere in quest'articolo la parola *comprensori*? In un altro articolo fu mutata.

ROMANIN-IACUR, relatore. In questo caso deve rimanere.

PRESIDENTE. Va bene.

Pongo dunque a partito l'emendamento dell'onorevole ministro dei lavori pubblici, ed accettato dalla Commissione, che, cioè, invece di dire: « nominata dal Ministero dei lavori pubblici, » si dica: « nominata dai Ministeri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio. »

(È approvato.)

Pongo ora a partito l'intero articolo 48 testè letto con questo emendamento ora approvato.

(È approvato.)

Articolo 48 che diviene 49 :

« Appena eseguito l'accertamento di cui nel precedente articolo, si fa la consegna delle opere ai proprietari interessati. »

(È approvato.)

Articolo 49 che diviene 50 :

« I proprietari dei terreni bonificati, a tenore della presente legge, hanno l'obbligo di provvedere a loro spese, riunendosi in consorzio, alla conservazione e manutenzione delle opere di bonificazione.

« Il consorzio costituito in origine per l'esecuzione delle opere di bonificazione, compiute queste opere a senso dell'articolo 3 cessa e si procede alla costituzione fra gli interessati di uno o più consorzi di manutenzione.

« I consorzi volontari e gli obbligatori formati per iniziativa degli interessati possono nel loro atto di fondazione dichiararsi addirittura costituiti in uno o più consorzi di manutenzione, il cui funzionamento però non potrà cominciare che dopo compiute le opere di bonificazione a senso dell'articolo 3 della presente legge. »

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1882

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Proporrei di togliere la parola *addirittura*, che non mi pare troppo adatta in una legge.

PRESIDENTE. Difatti è un pleonasmo.

La Commissione accetta questa soppressione?

ROMANIN-IACUR, relatore. L'accetta.

PRESIDENTE. Va bene. Pongo ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole ministro dei lavori pubblici ed accettato dalla Commissione; che consiste nel sopprimere la parola *addirittura*.

(È approvato.)

Pongo ai voti l'articolo 50 così emendato.

(È approvato e sono approvati senza discussione gli articoli seguenti fino al 53 inclusivamente:)

« Art. 51. La deputazione amministrativa del consorzio provvede alla formazione e pubblicazione del ruolo di contributo per le spese di manutenzione.

« Il consorzio ha diritto di chiamare a contributo i proprietari senzienti beneficio per la manutenzione di quelle opere dalle quali risentono permanente beneficio.

« Il contributo deve essere proporzionato al beneficio che risentono.

« A questi consorzi di manutenzione sono applicabili le disposizioni dell'articolo 25 della presente legge, e le norme generali relative all'ordinamento dei consorzi per le opere di difesa sulle acque pubbliche contenute nel capo II, titolo III della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865.

« Art. 52. Fino alla costituzione del consorzio di manutenzione, rimane in attività quello esistente durante la esecuzione delle opere, salvo il diritto degli enti, che hanno fatto parte del consorzio che cessa, ad essere indennizzati delle spese anticipate.

« Art. 53. Qualora uno o più corsi d'acqua di un comprensorio bonificato abbiano i caratteri di quelli di 2ª categoria, definiti dalla legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, sarà provveduto alla loro classificazione, secondo le disposizioni della legge medesima. »

SVOLGIMENTO DI UNA INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO MASSARI AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro degli affari esteri, do lettura d'una domanda d'interrogazione a lui rivolta:

« Il sottoscritto chiede facoltà di rivolgere un'interrogazione all'onorevole ministro degli affari esteri intorno ai fatti di Salindres.

« Massari. »

Prego l'onorevole ministro degli affari esteri di voler dichiarare se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

MANCINI, ministro degli affari esteri. Non ho difficoltà di rispondere anche subito. Se non dispiace all'onorevole interrogante, sono agli ordini della Camera.

PRESIDENTE. Se la Camera lo consente, do facoltà all'onorevole Massari di svolgere la sua interrogazione.

MASSARI. La domanda per avere facoltà di muovere la interrogazione, testè annunciata dall'onorevole presidente, fu presentata da me fin dal primo giorno in cui, dopo le passate vacanze, la Camera riprese i suoi lavori. Non muovo menomamente appunto dell'indugio all'onorevole ministro degli affari esteri, perchè so che questo indugio fu dovuto ad un caso di forza maggiore, che io ho deplorato l'altro giorno, ed oggi seguito a deplorare, non mancando di manifestare il mio compiacimento nel vedere che questo doloroso incidente sia cessato.

Io quindi avrei desistito e desisterei dal muovere questa interrogazione, se non credessi che, trattandosi di argomento il quale si riferisce alla sicurezza dei nostri connazionali all'estero, si tratti di questione la quale, pur troppo, è permanentemente all'ordine del giorno, e, malgrado il tempo trascorso, non ha perduto la sua caratteristica di opportunità; tanto più che, dopo i fatti, sui quali io intendo specialmente di richiamare la attenzione della Camera e dell'onorevole ministro, altri fatti sono succeduti nella Tunisia, i quali ci danno ragione di temere che, purtroppo, i nostri concittadini all'estero, segnatamente in alcune regioni, non godano di quella sicurezza e di quella pienezza di tranquillità alla quale essi hanno diritto allorchè osservano le leggi del paese nel quale dimorano. Io non faccio nessun apprezzamento; mi astengo da qualunque riflessione. Mi limito ad una domanda pura e semplice, pregando l'onorevole ministro di voler dare ad essa una adeguata e precisa risposta.

La Camera ricorderà che, nel mese scorso, un telegramma ci diede contezza di una rissa avvenuta nel dipartimento del Gard, nella località denominata Salindres, fra operai italiani ed operai francesi... (*Commenti a sinistra*)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

MASSARI.. e che in questa rissa avvennero tristi casi: vi furono dei feriti, e, se non vado errato, anche dei morti. Noi, finora, non abbiamo contezza esatta di codesti casi. Io prego l'onorevole ministro di volerli esporre nella loro integrità alla Camera e quali a lui risultano dalle informazioni che avrà potuto raccogliere per mezzo dei nostri agenti con-

solari. In pari tempo prego l'onorevole ministro di voler dire alla Camera se, in seguito a questi tristissimi fatti, egli abbia creduto di fare al Governo francese quelle rimostranze che erano suggerite dal dovere che ha il Governo di tutelare i nostri concittadini residenti all'estero.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro degli affari esteri ha facoltà di parlare.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Mi reco a dovere di dare alla Camera ed all'onorevole interrogante le informazioni, che accuratamente furono da me raccolte senza indugio intorno al disgraziato incidente di Salindres; ma, anzitutto, non voglio omettere di rendere grazie alle cortesi parole dello stesso onorevole interrogante, con le quali, conoscendo il mio antico ed abituale rispetto verso la Camera, ha voluto riconoscere la causa involontaria della mia assenza dalle sue adunanze, la quale ha cagionato, con mio dispiacere, il ritardo di questa mia risposta.

Nel distretto industriale dove è posta Salindres, da qualche tempo serpeggiava fra gli operai francesi un'occulta agitazione, la quale, dopo qualche tempo, proruppe in un vasto sciopero, che aveva il suo centro a Bessiges, e minacciava di estendersi in tutto il dipartimento di Gard.

Insieme ai molti operai francesi, prendeva parte a quei lavori di miniere un più ristretto numero di operai italiani, i quali non avevano mai dato cagione di lamento a chicchessia; anzi essi erano prediletti e preferiti dai capi industriali, sia perchè si contentano di più modesti salari, sia perchè si tengono alieni dal partecipare a qualunque agitazione politica.

Questa pur troppo è la causa di un'antica e costante gelosia degli operai francesi verso gli operai italiani; alla quale aggiungendosi in quest'ultima occasione il dispetto provato dai primi per l'ostinata resistenza degli operai italiani a lasciarsi trascinare allo sciopero, ne nacque quello, che non ho ritegno di qualificare selvaggio episodio, di un certo numero di operai francesi, che aggredirono senza alcun motivo un gruppo di operai italiani, li inseguirono, e li costrinsero prima a rifugiarsi in una casa per metà diroccata, e poi a cercare salvezza in una precipitosa fuga, difendendosi alla meglio contro le soverchianti violenze.

In questi conflitti vi furono parecchi feriti, ed uno degli operai italiani feriti ricoverato in un ospedale di Marsiglia dopo alcuni giorni vi morì; benchè sia mio dovere di non tacere che l'autopsia fatta del cadavere pose in dubbio che la morte fosse veramente ed esclusivamente effetto delle riportate ferite.

Per questi fatti il console italiano di Marsiglia

protestò e reclamò all'autorità locale; e dietro istruzioni da me date, come era mio dovere, il nostro incaricato d'affari a Parigi presentò direttamente non meno energici reclami a nome del Governo del Re al Gabinetto francese, soprattutto deplorando che da qualche tempo la sicurezza personale, a cui gli italiani, e specialmente onesti operai, hanno diritto in paese straniero, venisse meno in varie contrade della Francia.

Fu immediatamente aperta un'istruzione giudiziaria, che è tuttora pendente, per la punizione dei colpevoli. Oltre a questa, si fece luogo benanche ad un'altra inchiesta amministrativa, della quale non si conoscono ancora con precisione i risultati.

In seguito ai nostri giusti reclami, il signor Freycinet espresse in termini molto vivaci la sua indignazione contro fatti così biasimevoli, e assicurò il nostro rappresentante di aver dato energiche disposizioni, acciò fosse efficacemente tutelata e garantita la sicurezza personale degli italiani.

Nè basta: volle che le stesse dichiarazioni ed assicurazioni da lui date verbalmente al nostro incaricato d'affari fossero a me direttamente qui ripetute dall'incaricato d'affari della repubblica.

Per buona ventura questi provvedimenti riuscirono a circoscrivere il disordine, e ad impedire che si rinnovasse, e si propagasse in altri centri industriali, del che da principio non era mancato il pericolo.

Sono veramente dolorosi codesti fatti, specialmente in paesi eminentemente civili, dove per antica usanza gran numero di operai italiani va a portare il tributo del suo onesto lavoro, perchè vi sono invitati dalla sperimentata efficacia della protezione che leggi giuste e rispettate ivi assicurano agli stranieri, i quali alla loro volta le rispettano.

Pur troppo traversiamo un periodo, reso da recenti spiacevoli avvenimenti eccezionale e difficile; ma la Camera può esser certa che, precisamente in considerazione del cresciuto pericolo, il Governo non verrà meno ai suoi doveri di vigilanza e di protezione dei nostri connazionali all'estero, con tutti quei mezzi, che siano legalmente giusti, e politicamente convenienti, consentiti dalle consuetudini internazionali.

Per quanto riguarda altri fatti, ai quali fece anche allusione l'onorevole interrogante, è disgraziatamente vero che nella Tunisia, con nostro vivo rincrescimento frequentemente accadono incidenti spiacevoli, che richiamano l'attenzione del Governo, e che l'obbligano a fare rimostranze, e ad intervenire anche con l'autorità giudiziaria del proprio consolato; e tutti i giorni riusciamo altresì a prevenire

inconvenienti ben più gravi che potrebbero ivi prodursi.

Nella Reggenza tunisina, e nelle contrade del Perù e del Chili, principalmente, questi fatti si deplorano; anzi era giunta tempo fa la notizia che centinaia d'italiani fossero stati trucidati da indigeni al Pisco nel Perù; notizia che fortunatamente potei smentire, dopo essermi assicurato che mancava di qualunque fondamento. Dobbiamo però riconoscere che, portando lo sguardo nelle diverse contrade del globo, dove sono sparsi i nostri concittadini, li vediamo esposti a danni e ad offese soltanto colà dove l'insurrezione, o la invasione straniera e la resistenza che oppongono le popolazioni, cangiano paesi dapprima tranquilli in teatri di lotte sanguinose. Ma in tutto il resto del mondo i nostri connazionali, se io non m'inganno, godono piena fiducia, protezione e sicurezza, e colla sobrietà e l'onestà del loro lavoro in molti luoghi fanno rispettare ed onorare il nome italiano. Se non che nei paesi dove accadono per eccezione questi fatti, le vittime delle violenze non sono solamente italiani, ma con essi deplorano non minori calamità nel tempo stesso cittadini inglesi, spagnuoli, ed anche tedeschi, come è avvenuto a Sfax, e nelle regioni del Pacifico, dove anche i francesi soffrirono danni nelle persone e negli averi. Che se tutti gli altri Governi associano la loro azione alla nostra per ottenere le debite riparazioni, tuttavia per la natura delle cose non possiamo affermare che i loro reclami siano stati finora più fortunati ed efficaci dei nostri.

Concediamo che simili sciagure siano una quasi naturale conseguenza delle commozioni civili, e delle insurrezioni; ma, fuori dei casi in cui tali danni accadono nella flagranza di un conflitto, ed invece si riconosca che a produrli concorse il fatto del Governo locale, o delle autorità dipendenti di cui esso deve rispondere, od anche solamente il difetto di quei provvedimenti di protezione e di tutela, e di severa repressione allorchè i fatti sono accaduti, che costituiscono il dovere d'ogni Governo civile, ivi ai nostri occhi sorge il debito della responsabilità del Governo straniero, ed accanto ad esso l'obbligo del risarcimento. La Camera deve essere convinta che noi non manchiamo di sostenere energicamente i reclami dei danneggiati; essa può fare assegnamento sulla nostra instancabile perseveranza, e sul patriottico zelo dei nostri sforzi, dai quali non cesseremo fino a che non si finisca per ottenere la giustizia che ci è dovuta, benchè la esperienza dimostri che sia talvolta necessario di attenderla per un tempo non breve.

Sono queste le informazioni e spiegazioni, che io

era nel dovere di fornire all'onorevole interrogante ed alla Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Massari ha facoltà di parlare per dichiarare se sia o no soddisfatto delle spiegazioni dategli dall'onorevole ministro.

MASSARI. Fedele alla dichiarazione fatta, e non potendo sollevare una discussione, io mi astengo dallo svolgere alcune considerazioni che pure stime-rei mio dovere di fare intorno ad alcune osservazioni che l'onorevole ministro degli affari esteri ha fatto nel conchiudere il suo discorso.

Io dunque, per rispondere all'invito dell'onorevole nostro presidente, non ho altro a dire, se non che, per quanto concerne l'esposizione dei fatti, debbo ringraziare l'onorevole ministro degli affari esteri per le spiegazioni che ha dato e per la narrazione che ha fatto dei casi di Salindres.

La sua narrazione mi ha provato che io stesso non conoscevo la gravità di questi fatti, poichè l'onorevole ministro li ha chiamati *selvaggi*.

La Camera però comprenderà che, per quanto concerne l'essenza dei fatti medesimi, io debbo altamente deplorarli. Avevo avuto qualche tempo fa, e l'ho detto alla Camera, l'illusione che ogni cittadino italiano, essendo all'estero, potesse ripetere con efficacia l'altera formula *civis romanus sum*; oggi sono guarito da quest'illusione e debbo rassegnarmi ad augurare che i nostri poveri concittadini all'estero non soggiacciano ai maltrattamenti che purtroppo da qualche tempo siamo costretti a deplorare.

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interrogazione dell'onorevole Massari.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER BONIFICAZIONI DELLE PALUDI E DEI TERRENI PALUDOSI.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione della legge sulle bonificazioni.

Capo VIII. *Disposizioni generali e transitorie.*
— Articolo 53 che diventa 54:

« I consorzi, costituiti in conformità alle prescrizioni della presente legge, hanno la capacità di stare in giudizio, di contrattare e di fare tutti gli atti che interessano la loro amministrazione, per mezzo dei presidenti delle loro deputazioni, entro i limiti dei poteri ad essi attribuiti dai rispettivi statuti. »

(Molti deputati lasciano i loro stalli per escire dall'Aula.)

Non è mica finita la seduta, onorevoli colleghi!
(ilarità)

Pongo ai voti l'articolo 54 testè letto.

(È approvato.)

Articolo 54 che diventa 55:

« La riscossione delle contribuzioni consorziali o delle annualità di cui agli articoli 34, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 50 e 51 della presente legge, al pari di quella delle multe, viene fatta dall'amministrazione dei consorzi di bonificazione e nei casi contemplati dall'articolo 44 dalla deputazione provinciale, colle forme e coi privilegi in vigore per la riscossione della imposta fondiaria.

« Gli agenti di riscossione dei consorzi sono, a tale effetto, investiti delle facoltà attribuite agli esattori comunali. »

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'articolo 55.

(È approvato.)

Articolo 56 già 55:

« Tutti gli atti che si compiono nell'interesse diretto dei consorzi di bonificazione sono registrati col diritto fisso di una lira.

« I mutui, prestiti e tutte le operazioni finanziarie che si compiono in loro interesse sono esenti dalla tassa di ricchezza mobile. »

A questo articolo l'onorevole Eugenio Faina propone il seguente emendamento: di sopprimere il secondo capoverso dell'articolo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ROMANIN-IACUR, *relatore*. La Commissione, avendo concordato oggi coll'onorevole ministro d'agricoltura e commercio il mantenimento dell'articolo 38 del progetto ministeriale, desidera che sia mantenuto anche il seconda comma di questo articolo, che riusciva concordato colla dizione antecedente. Per cui l'articolo rimarrebbe come è stato originariamente proposto dal Ministero e coll'aggiunta della Commissione.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io ho chiesto di parlare per pregare la Commissione di voler recedere dalla sua proposta. Il progetto ministeriale concede il diritto fisso di una lira per tutte le operazioni ipotecarie, fatte nell'interesse dei consorzi; e fino a questo punto si può andare. Ma il voler concedere che i mutui, i prestiti e tutte le operazioni finanziarie, che si compiono nel loro interesse, sieno esenti dalla tassa di ricchezza mobile, pare a me che non possa essere in nessun modo ammissibile, imperocchè il contributo della ricchezza mobile è una imposta generale a larghissime basi, che non può pa-

tire eccezioni in nessun caso. Sarebbe questo un precedente che scuoterebbe quasi dalle fondamenta questa imposta, che è parte così importante dell'edificio finanziario. L'esempio potrebbe essere invocato in altri casi anche molto più favorevoli. Quindi io prego la Commissione di tener conto delle mie osservazioni, e di accettare il testo ministeriale.

PRESIDENTE. La Commissione persiste nella sua formula?

ROMANIN-IACUR, *relatore*. La Commissione veramente insisterebbe per il mantenimento della aggiunta. La Commissione la propone perchè si è accorta che tutte le volte che un consorzio è obbligato a contrarre un mutuo, quegli che dà i denari, mette la tassa di ricchezza mobile a carico di chi li prende a mutuo, per cui, in pratica, il consorzio è realmente obbligato anche a pagare questa tassa; il che si traduce in un aggravio del tasso a cui il consorzio trova i denari.

Ora ciò costituisce un onere assai grave per i consorzi di bonifica, i quali devono attendere lunghi anni prima di vedere i frutti dei vistosi capitali che impiegano; e la Commissione credeva che il Ministero, che ha mostrato già tante buone disposizioni a favore dei consorzi di bonifica, potesse rinunciare al beneficio che può ritrarre dalla tassa di ricchezza mobile a carico di questi mutui, per accordare indirettamente un'altra sovvenzione a coloro che si accingono a queste operazioni sempre costosissime. Questi sono i motivi per i quali la Commissione ha introdotto quest'aggiunta. Però il Ministero in tutto il corso di questa discussione è stato così compiacente verso le modificazioni proposte dalla Commissione, che questa alla sua volta, se il Ministero assolutamente non crede di poter recedere dalle fatte dichiarazioni non vorrà fare dalla sua parte una condizione *sine qua non* di quest'aggiunta. Ma se il Ministero credesse che quest'aggiunta non potesse turbare immensamente le disposizioni generali, nè recare un danno enorme alle finanze dello Stato, la Commissione lo pregherebbe di voler aggiungere ancora questo ai vantaggi che lo Stato è già disposto ad accordare colle disposizioni contenute nella presente legge, perchè crede che le opere di bonificazione riuscirebbero assai meglio facilitate.

FAINA E. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Faina Eugenio.

FAINA EUGENIO. Non occorre più che io trattenga la Camera sopra un argomento, che è già stato svolto benissimo dall'onorevole ministro delle finanze. Io non ho proposto altro che di ritornare alla adozione dell'articolo come era proposto dal Ministero per le

stesse ed identiche ragioni dal signor ministro addotte.

Però a me dispiace che con questa proposta si tolga in qualche maniera un vantaggio tanto alle amministrazioni che ai proprietari; e, se, in qualche altro modo, ministro e Commissione credessero di poter indirettamente, per altre vie, avvantaggiare queste amministrazioni, nè sarei lietissimo. Io non propongo nulla, solo osservo che in un articolo già discusso (che è l'articolo 22) si potrebbe provvedere; in quest'articolo si dice « compiuta la bonificazione a senso dell'articolo 3, lo Stato, le provincie, i comuni potranno esigere la refusione della loro quota di contributo, o di una parte di essa, ripartendola fra i proprietari in proporzioni delle rispettive classi. » Qui non è determinato quando lo Stato ed i comuni abbiano o non abbiano diritto a questo rimborso; ed è questo punto che mi pare si possa dilucidare in modo che, se non se ne avvantaggiassero, almeno non ne sentissero danno i diritti dei proprietari. Questa mi parrebbe una buona cosa; ed è perciò che, senza proporre assolutamente, mi pare si potrebbe mettere un articolo aggiuntivo che suonasse, presso a poco, così: « la rifusione allo Stato, provincie, e comuni, di cui all'articolo 22, non potrà aver luogo che quando il *plus valore* del fondo bonificato superi la quota spesa dai proprietari interessati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io debbo dichiarare all'onorevole Faina che è impossibile che il Governo possa ormai ammettere altre forme di sovvenzione le quali sono precisamente come il serpente: *latet anguis in herba*; l'innocentissima proposta nella forma e nelle intenzioni dell'onorevole Faina potrebbe avere delle conseguenze molto più larghe di quelle che egli stesso possa presupporre. Quando è stato stabilito che lo Stato si rifà solamente sulla *plus valenza*...

FAINA EUGENIO. Seconda categoria.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Parla della *plus valenza*?

La *plus valenza* è sulla prima.

FAINA EUGENIO. No, sulla seconda categoria.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Nella seconda non esiste. Lo Stato non si rimborsa di nulla; lo Stato dà un concorso di un decimo e obbliga le provincie ed i comuni a concorrere anche loro.

L'onorevole Faina ha già diminuito la preposta del Governo, se lo ricordi...

FAINA EUGENIO. C'è un'alinea 9 all'articolo 22.

PRESIDENTE. Non interrompa.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. « Compiuta la bo-

nificazione a senso dell'articolo 3, lo Stato, le provincie ed i comuni potranno esigere la rifusione della loro quota di contributo, o di una parte di essa, ripartendola fra i proprietari in proporzioni delle rispettive classi.

« La rifusione avverrà per rate annuali in numero non minore di 10 e, la somma da rifondersi non sarà gravata d'interessi.

« Colle stesse condizioni e coi medesimi concorsi può essere resa obbligatoria una bonificazione da eseguirsi nei terreni ed a carico di un solo proprietario.

« Quando l'opera sia iniziata dagli interessati, di cui l'articolo 20, tutta la spesa occorrente starà a carico dei proprietari interessati e senzienti beneficio divisi per classi secondo il diverso grado d'interesse. »

Ma qui non parla di plusvalenza! Intendiamoci bene; la plusvalenza non ha punto che fare colla 2^a categoria. « Lo Stato, i comuni e le provincie possono o potranno, ecc. » Dunque è facoltativo. Lasci che lo giudichino quelli che ci saranno in questo mondo, opera per opera quando sarà compiuta. Come vuole in una legge che contempla una quantità di bonifiche, alcune delle quali saranno perdenti in modo assoluto, ed altre produttive, far questo? Caso per caso sarà giudicato chi meriti un riguardo e quelli che non lo meritano, perchè faranno anche un buon affare agricolo. Se si trattasse della 1^a categoria, io comprenderei questa proposta, ma alla seconda non si può.

Nella 2^a si tratta di quelle opere che piuttosto che l'igiene pubblica in senso assoluto, avranno per lo meno compenetrato l'interesse agricolo; e per conseguenza si verificherà il maggior numero di quei casi in cui la bonifica può essere veramente utile anche nel senso agricolo.

Ora, quando si tratterà di un caso in cui non ci possa essere nessun beneficio, nessuna plusvalenza perchè non si sarà ottenuto un aumento di reddito agricolo, potranno i corpi interessati abbandonare, rinunciando al ricupero delle loro somme, perchè per ricuperarle ci vorrà forse mezzo secolo; invece quando un terreno avrà moltiplicato il suo valore, avrà una rendita tripla o quadrupla, perchè vuole che allora lo Stato e gli altri regalino la loro quota?

C'è un altro articolo in favore di questi consorzi, ed è l'articolo 37 della nuova numerazione, che stabilisce:

« Le provincie ed i comuni hanno facoltà di concorrere con sussidi alle spese delle opere di bonificazione che si eseguono da consorzi volontari ed obbligatori. »

Dunque c'è anche un altro modo.

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1882

Se i comuni e le provincie che giudicheranno i casi singoli crederanno che ci sia l'opportunità di abbondare in questa parte, non solo non ricupereranno le quote loro, ma ne aggiungeranno anche.

Dunque io credo che le disposizioni della presente legge siano tali che nessuna legge di alcun paese esista che favorisca talmente lo sviluppo di queste opere di bonificazione specialmente di seconda categoria. Credo per conseguenza che l'onorevole Faina non vorrà insistere per ottenere più di quel che convenevolmente è possibile. Io credo che non si potrebbe ancora discutere sul valore di tutte le opere, ma la disparità ed i risultati nelle bonificazioni di seconda categoria è troppo grande perchè si possa adottare un regolo universale ed uniforme. Quanto all'onorevole relatore il quale pur dichiarando che la Commissione si rimetterà al ministro e ad ogni modo ha mostrato d'insistere sulla bontà della sua proposta, io per parte mia bisogna che dichiaro che, avendo accettato la discussione sul progetto della Commissione, feci pure riserva di qualche emendamento, e precisamente lo faceva per sentire quali punti non avrebbero potuto accettare i miei colleghi, specialmente il ministro delle finanze.

Uno di essi è quello che viene dopo, riguardante l'esonero della tassa per 30 anni.

Ora io ho sempre questa per massima che le leggi non debbono mai essere leggi eccezionali per nessuno. Se si debbono fare aspettiamo che la patria sia in pericolo; ma in una legge normale organica introdurre esenzioni come quelle della ricchezza mobile, proprio mi pare che il ministro delle finanze abbia parlato parole d'oro. Se vogliono assegnare un concorso diverso invece di quello che propone il relatore, per abbondare assegnino 2 decimi, 3 decimi di sussidio, ma almeno si avrà una forma che è uguale per tutti e non costituisce un privilegio per nessuno. Perchè hanno da essere esonerati i predotti agricoltori sui terreni bonificati, dalla ricchezza mobile, mentre non lo sono per tutti gli altri?

Una voce. I mutui!

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. I mutui è lo stesso. O sotto una forma o sotto un'altra è sempre il risultato della bonificazione.

L'onorevole relatore ha detto: ma generalmente accade che colui che presta al consorzio mette a suo carico anche la ricchezza mobile. Ma accade in tutte le cose questo! Ai comuni accade lo stesso. Accade lo stesso alle opere pie. Allora bisognerebbe fare un'eccezione per tutti.

Dunque è impossibile per il Governo di accettare

questi privilegi. Concorsi, sussidi, larghezze quante se ne vuole, ma eccezioni nessuna. E così è per la esenzione dall'imposta portata dalla Commissione a 30 anni mentre nel progetto ministeriale era di 20 anni. Ma di questo se ne parlerà all'articolo 61.

NERVO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NERVO. Io ho chiesto di parlare per chiamare l'attenzione dell'onorevole Magliani sopra due punti che mi paiono molto importanti e che scaturiscono dall'applicazione di quest'articolo del disegno di legge. Io capisco che l'onorevole ministro delle finanze, il quale si trova a fronte delle esigenze generali del bilancio e ad un principio sancito dalla nostra legislazione generale (che cioè vi sia questa imposta sopra tutte le rendite generali del paese, comprese quelle dello Stato) capisco che esiti molto e anzi si dichiaro recisamente contrario ad ammettere questa proposta. C'è non toglie, però, che la tassa di ricchezza mobile in Italia sia la vera *fillosera* di tutte le nostre industrie; una fillosera che assorbe le forze economiche delle nostre industrie in modo tale da impedirne lo svolgimento più che in ogni altro paese. È bene rammentare che nella Francia, della quale ammiriamo tanto il fecondo lavoro e le prospere finanze, la tassa sull'industrie e sul commercio (conosciuta là sotto il nome di tassa delle patenti) assorbe appena il 5 per cento del vero reddito imponibile (io ho fatto il calcolo diverse volte), mentre noi andiamo al 13 20 per 100. Togliete pure quella parte che non si può accertare in modo preciso; ma rimarrà sempre una aliquota enormemente dannosa per lo sviluppo delle nostre industrie.

Quindi io trovavo logico e razionale che l'onorevole Commissione, nell'escogitare quelle modalità che potessero essere più utili, più adatte, più appropriate per rendere questa legge nella sua applicazione più feconda, abbia anche pensato alla deleteria influenza che la tassa di ricchezza mobile esercita sopra le intraprese relative all'agricoltura. Se non possiamo ammettere, lì, su due piedi, un cambiamento così radicale nel nostro organismo fiscale (come sarebbe l'esenzione dalla tassa di ricchezza mobile invocata dall'onorevole Commissione per i mutui e prestiti), che cosa potranno fare i consorzi di cui si tratta? Io credo perciò che abbiamo il dovere di badare bene a due conseguenze della esistenza di questa tassa. Una di queste conseguenze si è che oggidi, quando un istituto di credito fa un mutuo a comuni, a consorzi di comuni, od a consorzi di proprietari, e riceve da questi consorzi un'annualità, per pagare poi l'interesse e l'ammortamento delle obbli-

gazioni che emette, succede che questa annualità entra a far parte del reddito di questo istituto di credito, e quindi, come parte componente il suo reddito, resta colpita dalla tassa di ricchezza mobile. Questa annualità poi si trasforma in obbligazioni emesse dall'istituto di credito, e queste obbligazioni sono collocate nel mercato pubblico, il quale le prende, ed ha diritto all'interesse da pagarsi dall'istituto. Così l'istituto, che ha emesso queste obbligazioni, paga l'interesse colla ritenuta della tassa, perchè deve pagarla al fisco: mentre il fisco ha già esatto la ricchezza mobile sopra il reddito totale dell'istituto, a formare il quale entra anche l'annualità dovuta dai corpi morali.

Quindi vedete, o signori, che è necessario di ben chiarire questo stato di cose, affine di evitare poi che il fisco, colla sua tendenza straordinaria a prendere, ovunque trovi, qualche elemento tassabile, recalcitri poi a dare una giusta interpretazione al disposto di questo articolo. Ed è perciò che io ho chiesto di parlare, per pregare, cioè, l'onorevole ministro delle finanze di fare delle dichiarazioni in proposito, perchè servano di norma nell'applicazione di questo articolo, in quanto concerne l'applicazione della tassa di ricchezza mobile.

Sopra un altro punto è anche necessario, onorevoli colleghi, di fermarci un tantino, per bene apprezzare la portata delle disposizioni di questo articolo.

Non essendo stata accettata la proposta della Commissione d'esentare questi mutui dalla tassa di ricchezza mobile, questa si dovrà pagare prima che le opere sieno compiute, e prima quindi che siano capaci di dare una rendita. Infatti i mutui si fanno quando si debbono incominciare le opere e durante la loro esecuzione, perchè è allora che si ha bisogno di capitali; e in queste fasi dell'operazione il pagamento della tassa di ricchezza mobile riesce doppiamente gravoso.

Non si potrebbe stabilire che la tassa di ricchezza mobile sulle annualità da pagarsi dai consorzi, non cominci ad essere riscossa che quando la bonificazione sarà compiuta? Questa riscossione dovrà, a senso mio, farsi quando i consorzi dei proprietari avranno i loro fondi bonificati, e quindi suscettibili d'una vera rendita. Altrimenti ricaveranno i proprietari i mezzi di far fronte a questa tassa? Credo che queste considerazioni sieno abbastanza importanti, e che meritino, se non altro, qualche dichiarazione in proposito. Veda l'onorevole ministro delle finanze quanto sia necessario di non oberare nel loro nascere operazioni che vogliamo efficacemente promuovere; veda egli quali disposizioni si possano inserire nel regolamento per evitare questo

grave inconveniente. Io sarò grato all'onorevole Magliani se vorrà dire quale sarà la condotta del Governo in questa questione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. L'onorevole Nervo ha incominciato dal lamentare l'alta aliquota della imposta di ricchezza mobile. Davvero, non è il momento di entrare in questa discussione; poichè la Camera non ha dinanzi un disegno di legge di riforma sulle imposte dirette e specialmente di quella sulla ricchezza mobile. Io potrò convenire con lui che, effettivamente, la tassa troppo elevata che grava il capitale e il lavoro costituisce una delle principali cause della inferiorità economica del nostro paese; ma l'onorevole Nervo ben sa che, prima di por mano a grossi rimaneggiamenti di tributi, massime trattandosi di imposte dirette, occorre che precedano lunghi studi; e che questi rimaneggiamenti medesimi sieno coordinati a un concetto economico e finanziario, complesso ed armonico in tutte le sue parti. Dunque io non entro nella discussione generale alla quale accennava l'onorevole Nervo, perchè ci porterebbe troppo lungi dal tema speciale di cui la Camera si sta occupando. L'onorevole Nervo ha poi dubitato che si possa incorrere in duplicazione di pagamento di imposta di ricchezza mobile, poichè, da una parte, si riscuote a carico dell'istituto che fa il mutuo ai consorzi per le bonificazioni, e dall'altra, si riscuote sugli interessi delle cartelle che si mettono in circolazione. A questo proposito, io non ho davvero alcuna dichiarazione.

Mi pare, in tesi generale, che questa duplicazione non possa aver luogo; ma, se per avventura potesse nascer dubbio, l'onorevole preopinante ben sa che è aperto l'adito ai reclami dinanzi alle Commissioni locali, provinciali e centrale, affinchè si determini quale è la materia imponibile, e si chiarisca se per avventura si verifichi duplicazione d'imposta. E le Commissioni locali e provinciali sono composte, in gran parte, di elementi elettivi e non governativi. La applicazione delle leggi generali sarà sufficiente garanzia, come in tutti gli altri casi, anche in questo speciale dei consorzi di bonificazione.

L'onorevole Nervo in fine ha fatto osservare che il capitale si prende a mutuo, d'ordinario, prima che il terreno sia bonificato, perchè è necessario per intraprendere e compiere le opere di bonificazione; e accennò alla utilità di differire la riscossione della tassa di ricchezza mobile al tempo in cui il terreno bonificato dia i suoi frutti. Ora io non potrei assolutamente convenire nella opportunità ed anche nella giustizia della sua proposta. Primieramente per

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1882

questa via si verrebbe ad infirmare anche una delle basi fondamentali della legge generale dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, imperocchè questa legge colpisce gli interessi indipendentemente dall'impiego che si faccia del capitale; o sia impiegato per bonificare un terreno che debba dare dopo alcuni anni i suoi frutti, o impiegato per aprire una fabbrica, o per altri fini industriali, o se il capitale è tolto a mutuo per estinzione di passività, o per godimenti improduttivi.

Tutte queste indagini escono fuori dalle previsioni o dalle ipotesi del legislatore, il quale colpisce con una imposta reale il reddito e non l'impiego del capitale. D'altronde se per avventura si potesse ammettere la proposta dell'onorevole Nervo, si aprirebbe nuova via alle frodi, imperocchè grande sarebbe la quantità dei mutui larvati per spese di bonificazioni, che poi sarebbero destinati ad altri impieghi. Il fisco sarebbe assolutamente disarmato contro questa nuova invasione di frodi che si verificherebbe a danno dell'erario.

E da ultimo io domando: se questa proposta che è assolutamente contraria allo spirito e al testo delle nostre leggi finanziarie fosse ammissibile, perchè non si dovrebbe ammettere in tutti gli altri casi degni di uguale e forse di maggior favore? Se un industriale vuole aprire una fabbrica e dimanda al credito il capitale fisso che gli occorre, perchè non sarebbe ammesso ad eguale favore, proponendosi egli opera egualmente utile all'economia del paese? Perchè non si concederebbe di pagare anche a lui la tassa di ricchezza mobile, quando la sua fabbrica sia costituita e dia gli sperati lucri? Se noi ammettiamo una ragione di favore nel caso attuale, non potremmo negarla in altri casi degni forse di riguardi anche maggiori.

Dico questo ad esuberanza, poichè qui mi pare che si possa sollevare una questione pregiudiziale. In fatto d'imposta di ricchezza mobile è impossibile qualunque esenzione e qualunque privilegio.

Senza di ciò l'imposta stessa sarebbe demolita; e tanto vale l'esenzione secondo me, quanto vale l'infirmare la regola fondamentale che l'imposta debba essere applicata e riscossa nel momento stesso in cui il reddito si produce.

Per queste ragioni, sulle quali non mi pare che occorra insistere più lungamente, pregherei l'onorevole Nervo e la Commissione di voler accettare l'inciso ministeriale, che è già abbastanza, e forse anche troppo favorevole, e recedere così dalla proposta loro.

PRESIDENTE. Possiamo venire ai voti.

La Commissione mantiene l'aggiunta o la ritira?

CAVALLETTO. (*Della Commissione*) La Commissione consente in quanto ha detto l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Sta bene. Per cui il testo dell'articolo 56 è il seguente:

« Tutti gli atti che si compiono nell'interesse diretto dei consorzi di bonificazione sono registrati col diritto fisso di una lira.

« Sono soggette parimenti al diritto fisso di una lira tutte le operazioni ipotecarie, fatte nell'interesse dei consorzi. »

In conseguenza, nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 56 che ho testè letto.

(È approvato.)

« Art. 57. L'aumento del reddito dei fondi bonificati, secondo le disposizioni della presente legge, va esente dalla imposta fondiaria per trent'anni a contare dalla data, entro la quale, a norma del progetto di massima, la bonificazione dovrebbe essere compiuta.

« Questa esenzione è concessa anche a quei proprietari, i quali, senza essere riuniti in consorzio, abbiano eseguite opere di bonificazione sopra una estensione di terreno di 100 ettari almeno, che interessino la pubblica igiene, o procurino un notevole vantaggio agrario. »

MINISTRO DELLE FINANZE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Anche qui io ho bisogno di pregare la Commissione di voler aderire alla proposta ministeriale, la quale concede l'esenzione del tributo fondiario per 20 anni, mentre la Commissione propone che la durata si estenda a 30 anni.

Per verità questo periodo mi pare soverchiamente lungo.

Per i fabbricati l'esenzione non dura che per due anni: secondo la pratica attuale pei terreni bonificati non si va al di là di 20 anni.

Credo quindi che convenga mantenere anche nella legge che stiamo discutendo questo periodo di 20 anni che mi pare abbastanza lungo.

ROMANIN-IACUR, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ROMANIN-IACUR, relatore. Risponderò con tutta franchezza alle brevissime osservazioni dell'onorevole ministro delle finanze, e sarò dalla mia parte assai breve.

La Commissione crede che i consorzi di bonificazione, assolutamente non meritino di essere trattati con condizioni meno favorevoli di quelle già concesse ai consorzi d'irrigazione, inquantochè, come ho avuto l'onore di esporre alla Camera due o

tre giorni or sono, quando si è iniziata questa discussione, la Commissione crede, che non sia dubbio che i consorzi di bonificazione non siano di così sollecito rendimento come sono i consorzi d'irrigazione. Ora il Ministero fino dal 1872 ha creduto di farsi lui stesso l'iniziatore della costituzione dei consorzi d'irrigazione, con un articolo di legge che suona precisamente così (è il progetto presentato il 23 marzo 1872): « L'aumento del reddito di un fondo pel fatto dell'introdotta irrigazione non è soggetto all'imposta fondiaria per i primi 30 anni a contare da quando fu reso irriguo. »

Questa disposizione è stata mantenuta dalla Camera, ed il Senato l'ha modificata soltanto nel senso che la esenzione della tassa dovesse datare dal giorno nel quale si firmava il decreto per l'autorizzazione dei lavori. Ora la Commissione non crede assolutamente che sia giusto, che sia equo che il Governo possa stabilire per i consorzi di bonificazione criterii più ristrettivi di quelli che sono stabiliti per i consorzi di irrigazione; perchè, ripeto, i consorzi di irrigazione si rendono generalmente molto più presto produttivi, che i consorzi di bonificazione, ed esigono impiego di capitali minori.

Qui non siamo nel caso del precedente articolo, nel quale si turbano leggi generali, già esistenti, qui si tratta che lo Stato rinunci a un possibile aumento di nuovi redditi per un lasso di tempo maggiore. Quindi pregherei ora il Ministero a non insistere, alla sua volta, nella modificazione, e ad accettare la proposta della Commissione, la quale, tutto considerato, recherà un onere maggiore di ben poca cosa, oltre il già previsto allo Stato, che dopo il trentennio troverà i suoi redditi notabilmente aumentati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io sono proprio costretto ad esprimere il mio dispiacere all'onorevole mio amico il relatore, non potendo trovarmi con lui d'accordo nei paragoni che egli ha fatto colla legge d'irrigazione. Noi abbiamo diverse leggi relative alle bonificazioni in cui si è messo il principio dell'esonerazione dalle tasse; e se la memoria non mi falla, mi pare che siasi stabilito il termine di 20 anni. Io non so perchè si voglia andare a cercare un regolo all'infuori dei casi consimili. E si badi che le leggi che hanno dato 20 anni di esenzione alle bonificazioni ferraresi, ed a quelle della Valle di Comacchio, non sono leggi che riguardano alcun concorso nè dello Stato, nè dei comuni, nè delle provincie. Or bene, questa legge, non bisogna dimenticarlo, per le opere di prima categoria mette il 50 per cento a carico dello Stato,

non solo, ma i privati, nelle opere di seconda categoria, pagano un decimo della imposta diretta. Ecco perchè io mi oppongo a dare più di quello che sia assolutamente un incoraggiamento tale che basti per poter promuovere le bonificazioni. La legge delle irrigazioni ha concesso 30 anni. Prima di tutto, io non credo che le spese relative alle opere d'irrigazione siano minori di quelle delle opere di bonificazione, specialmente di seconda categoria.

In quanto alle prime, il proprietario paga niente intanto, perchè un decimo sull'imposta è niente, per me; in secondo luogo, io debbo far osservare all'onorevole Romanin-Iacur che per le irrigazioni nè lo Stato, nè i comuni, nè le provincie danno un soldo; e per conseguenza se la legge accordò un trentennio d'esenzione di tasse, ha fatto molto meno di quello che faccia la presente legge per le bonificazioni. Ma c'è di più; io accetto il trentennio, l'accetto dalla data del decreto della costituzione del consorzio, com'è per la legge sulle irrigazioni. Qui invece che cosa si dice? Si dice, nel progetto ministeriale, che « va esente dall'imposta fondiaria per vent'anni a contare dalla data, entro la quale, a norma del progetto di massima, la bonificazione dovrebbe essere compiuta. » La Commissione sostituisce trent'anni, ed io accetto i trent'anni, ma dalla data della costituzione del consorzio, come nella legge sulle irrigazioni. Se noi ammettiamo 30 anni dalla data del compimento delle bonifiche, dove andiamo? Ce n'è qualcuna per la quale ci vorrà un secolo prima di andare in fine dell'esenzione dalle tasse. Dunque scelgano; se la Commissione preferisce di avere il trentennio, per parte mia, ripeto, dichiaro di accettarlo, ma dalla data della costituzione del consorzio; se invece vuole una data più sicura per gli interessati nelle bonificazioni, accetti il ventennio dalla data del compimento, che rappresenta una media molto maggiore del trentennio.

C'è poi la seconda parte dell'articolo che è stata innocentemente cambiata, ma in modo che anche per parte mia vi sono delle difficoltà ad accettarlo. Siamo sul campo fiscale; ecco perchè io un pochino mi discosto e sono costretto a discostarmi da qualche larghezza che non è di quelle alle quali io sia molto attaccato. Ripeto che avrei anche ammesso due decimi, non ci avrei tenuto tanto; ma in materia di tasse l'eccezione non mi sorride molto.

Il secondo comma di quest'articolo nel progetto ministeriale diceva:

« Questa esenzione può essere concessa anche a quei proprietari, i quali, senza essere riuniti in consorzio, abbiano eseguite opere di bonificazione sopra un'estensione di terreno di 100 ettari almeno,

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1882

che interessino la pubblica igiene, o procurino un notevole vantaggio agrario. »

La Commissione invece dice:

« Quest'esenzione è concessa, ecc. » Questo è troppo, perchè dove si tratta di bonificazioni per le quali si costituiscono consorzi nella forma stabilita da questa legge, per le quali bonificazioni concorrono i comuni, le provincie e lo Stato, si tratta già di una di quelle azioni nelle quali l'interesse pubblico è addirittura mescolato, anche per le opere di seconda categoria, perchè basta vedere gli enti che debbono contribuire per comprendere questa cosa. Invece qui si tratta di uno o due proprietari i quali si mostrano disposti a migliorare i loro terreni; questo per me non basta. Finchè siamo sul campo delle paludi non ho difficoltà alcuna, ma qui dice che l'esenzione, secondo la proposta della Commissione, è concessa anche a quei proprietari i quali, senza essere riuniti in consorzio, abbiano eseguite opere di bonificazione sopra un'estensione di terreno di 100 ettari almeno, che interessino la pubblica igiene, o procurino un notevole vantaggio agrario.

Un'estensione di cento ettari, francamente, può essere notevole per un privato, ma non già per il pubblico. Pensino che qui si tratta di cento ettari di terreno. Ora cento ettari di terreno, per me, non rappresentano poco nell'interesse pubblico. Si è messa questa facoltà di poter dare questa esenzione a quei privati che, essendo in numero ristrettissimo, non possono costituire un consorzio, nè quindi aspirare al concorso dello Stato per poter levar di mezzo uno sconcio grave. Per esempio, nelle vicinanze di una città ci può essere una piccola palude ma molto pestifera, la quale non sia che di cento o di dugento ettari. In questi casi, si è detto, lasciamo che il Governo abbia la facoltà di dare l'esenzione anche per quel fondo. Ma che il Governo sia obbligato proprio per tutti i casi, e per qualunque terreno, anche di cento ettari, a dare l'esenzione, mi pare che sia troppo; si toglie troppo facilmente al Governo la maniera di far esaminare, domanda per domanda, quali siano quelle che meritano di essere prese in considerazione, perchè vi si riconosce un interesse pubblico, non ostante la piccola estensione.

Io spero quindi che la Commissione, in quanto alla durata dell'esenzione dalla tassa, voglia accettare 20 anni, lasciando la data dal compimento della bonifica, o i 30 anni se preferisce la data dalla costituzione del consorzio, e voglia lasciare stare il comma secondo come era proposto dal Ministero.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

CAVALLETTO. (Della Commissione) La Commissione sul primo comma vuole essere arrendevole, e

accetta la formula ministeriale; l'accetta perchè praticamente poi ha poco valore. Quest'imposta fondiaria non si può applicare che in caso di ricensimento, ed il caso di ricensimento lo vedo tanto lontano, che passeranno non 20, ma 30, 40 ed anche 50 anni prima che sia attuato.

Quanto al secondo comma risponderà l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ROMANIN-IACUR, relatore. La modificazione recata al 2° comma è stata proprio definita molto bene dal ministro: innocente. È assolutamente una modificazione innocente; e la Commissione si attendeva tutto fuorchè le obiezioni che sono state presentate dall'onorevole ministro. Il Governo è così sovente soggetto ad accuse, certo immeritate ed ingiuste, di favorire Tizio piuttosto che Caio, è messo così sempre nella difficoltà di poter non tutte le volte determinare nettamente il suo operato, quando si concedono delle condizioni di favore ai singoli privati, che proprio la Commissione innocentemente ha creduto che sia opportuno di sostituire al *può*, l'è. Cioè che tutte le volte che si riscontrano dei notevoli miglioramenti agrari, che interessano la pubblica igiene, si debba concedere l'esenzione. È vero che la superficie di cento ettari è una superficie che non ha una grande importanza, presa per se stessa, ma tutto è relativo. Il proprietario che possiede quei cento ettari può benissimo, sapendo di essere esente dall'aumento dell'imposta per un ventennio, fare i suoi conti ed accingersi alle bonificazioni di questa palude, misurando le sue forze precisamente col vantaggio che risente. Prego perciò l'onorevole ministro a voler lasciare che questa innocente modificazione, come gli è piaciuta definirla, ed io accetto, sia mantenuta perchè mi par proprio che sotto tutti gli aspetti valga il premio di mantenerla.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Finzi.

FINZI. Il testo della legge, secondo me, è ispirato ad un concetto anche troppo generoso. Io che pratico molto l'agricoltura, confesso di non avere mai fatto niente per essa se non nel mio interesse, come del resto fanno tutti. Ora, perchè tutte queste eccezioni, perchè tutti questi favori, quando non vi è l'interesse pubblico anche lontanissimamente? Non saprei dirlo. Per me sono poco disposto ad accettare anche le concessioni introdotte dal ministro, e sarei piuttosto disposto a pregare l'onorevole Baccarini, senza ricorrere ad *innocenze* od a pretesti, di ritirare anche questo comma, o a pregare la Camera di non approvarlo.

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1882

Col sistema di studiare accuratamente il modo di favorire i privati si ricade precisamente nel favoritismo, esclusivamente nel favoritismo.

Date alla legge il carattere assolutamente generale che tutti possano intendere, che tutti possano applicare, ancor prima di intraprendere lavori sui fondi propri, e nulla più; lasciate a ciascuno il criterio del proprio interesse, e ne avrete a dismisura. Queste disposizioni, secondo me, hanno un carattere pettegolo, piuttosto che altro, e credo che in una legge generale non dovrebbero trovar posto. Io domando che, per consenso dell'onorevole ministro, e per consenso anche della Commissione, si eliminino queste disposizioni, dappoichè anche la Commissione, alla fin fine, con le parole molto assennate dell'onorevole Cavalletto ha mostrato che devono ritenersi piuttosto come illusioni che come concessioni effettive. I recensimenti non si faranno nè adesso, nè in vita nostra (di me e di lui) e quindi credo sieno piuttosto di nocumento alla legge, la quale per se stessa deve avere carattere solenne e perpetuo.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Le considerazioni dell'onorevole Finzi mi hanno persuaso, che questa aggiunta, che del resto è anche nel progetto ministeriale, può esser lasciata fuori. Senza arrivare alla conclusione assoluta dell'onorevole Finzi, credo che possa esser lasciata fuori; inquantochè c'è negli articoli già votati una disposizione la quale dice che quando si tratti d'igiene, di ordine pubblico, può essere obbligato anche un proprietario solo a lasciar bonificare il suo terreno. In questo caso naturalmente resta applicata la disposizione della presente legge. Quindi piuttosto che star qui a dibatterla, se mettere questa disposizione in modo assoluto o in modo relativo, val meglio lasciarla fuori e non fare eccezioni di nessun genere. Per cui vi propongo di sopprimere interamente il comma.

ROMANIN-IACUR, relatore. La Commissione accetta la soppressione del secondo comma mantenendo il primo come è stato proposto.

PRESIDENTE. Dunque il testo combinato fra il Ministero e la Commissione dell'articolo 57 sarebbe il seguente:

« L'aumento del reddito dei fondi bonificati, secondo le disposizioni della presente legge, va esente dalla imposta fondiaria per 20 anni a contare dalla data, entro la quale, a norma del progetto di massima, la bonificazione dovrebbe essere compiuta. »

Onorevole relatore, sta bene così?

ROMANIN-IACUR, relatore. Sì, signore.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti questo articolo 57.

(È approvato.)

Ora verrebbe un articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Sanguinetti Adolfo e Nervo. Ne do lettura:

« I terreni che non corrispondevano decime, non possono esservi assoggettati per il fatto della bonificazione. »

« Per i terreni per i quali si corrispondevano, le decime si potranno affrancare, capitalizzando al 100 per 6 l'ammontare medio di esse del decennio precedente alle bonificazioni. »

Domando se questo articolo aggiuntivo è appoggiato.

(È appoggiato)

Essendo appoggiato, l'onorevole Sanguinetti Adolfo ha facoltà di svolgerlo.

SANGUINETTI A. Io dirò pochissime parole. L'articolo si compone di due parti affatto distinte, che però hanno uno scopo identico, lo scopo cioè di togliere gli ostacoli che sorgono sempre quando si devono iniziare e compiere opere di bonificazione. La proposta che io feci insieme all'onorevole Nervo è così semplice e chiara, ne è così opportuno ed evidente lo scopo, che non ha bisogno di essere spiegata.

Io spero che tanto la Commissione quanto il Ministero vorranno accettarla; in tale fiducia io mi dispenso dall'aggiungere altre parole, riservandomi però di parlare quando essa venisse combattuta dal Ministero o dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ROMANIN-IACUR, relatore. È certo che si è riscontrato in pratica che un grave ostacolo a queste opere di bonificazione è presentato dalla riscossione delle decime in natura, dove queste decime si riscuotono in natura anche sui terreni paludosi. Abbiamo esempi assai gravi delle conseguenze che provengono da quest'onere, e certamente il Ministero non può ignorare che sono anche presentemente accese delle questioni gravissime a questo riguardo in parecchie bonificazioni e segnatamente nelle bonificazioni ferraresi. La Commissione non ha trovato traccia di una disposizione di questa fatta nel progetto che è stato sottoposto ai suoi esami. Soggiungerò anche come la Commissione sperasse che il disegno di legge, che già sta dinanzi alla Camera da tanto tempo, per l'abolizione delle decime potesse essere discusso prima di questo disegno di legge. Certo quel disegno di legge speciale avrebbe contemplato anche il nostro caso.

La Commissione veramente non sa se si possa in una legge organica sulle bonificazioni introdurre una disposizione riguardante l'abolizione delle decime. Se ciò è possibile la Commissione certa-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1882

mente non ha nessuna difficoltà da sua parte di accedere ai desiderii degli onorevoli Sanguinetti e Nervo, anzi ne andrà lieta. Ma la Commissione crede che il pronunziarsi a questo proposito spetti al Governo. Essa riconosce ed afferma, come ha già fatto, che si rivela tutti i giorni come un grande impaccio allo sviluppo delle opere di bonificazione sia in pratica creato da questi vecchi diritti che dovrebbero già da lunga pezza aver fatto il loro tempo. È fuori di dubbio che la decima esatta prima sopra terreni palustri che danno piccola rendita, dopo bonificati li aggrava così, che molta parte del nuovo reddito va a tutto vantaggio del decimante il quale alla sua volta non ha contribuito in nessuna parte alle spese ed ai sacrifici imposti dall'opera di bonificazione.

PRRSIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io pregherei gli onorevoli proponenti Sanguinetti e Nervo di osservare che la materia delle decime e quella degli affrancamenti sono regolate da leggi speciali, e anche da disegni di leggi che stanno già dinnanzi alla Camera; e quindi l'introdurre norme per le decime e per gli affrancamenti in una legge di bonificazione mi parrebbe proprio cosa anormale. Colla prima parte dell'articolo aggiuntivo, che si propone, si verrebbe a stabilire una massima, la quale potrà essere discussa a proposito del disegno di legge per l'abolizione delle decime; e la seconda parte, che si riferisce agli affrancamenti, è regolata dalle leggi speciali ora vigenti.

Io spero che gli onorevoli proponenti non vorranno insistere nella loro proposta.

PRRSIDENTE. L'onorevole Sanguinetti ha facoltà di parlare.

SANGUINETTI A. Per la prima parte della proposta, io potrei invertire totalmente l'argomentazione dell'onorevole ministro delle finanze, il quale mi disse che non sarebbe cosa normale introdurre una disposizione di questa natura nell'attuale disegno di legge.

Consideri l'onorevole ministro delle finanze che il primo inciso dell'articolo concerne più le bonificazioni che le decime, e che, se quest'articolo fosse presentato quando si discutesse il disegno di legge relativo alle decime, si potrebbero opporre alla sua inclusione nella legge stessa le ragioni ora addotte dall'onorevole ministro delle finanze.

Comprendo il suo ragionamento per la seconda parte dell'articolo, ma mi permetto di dire francamente che il suo ragionamento non ha che fare colla prima parte. Avrei capito che l'onorevole ministro avesse accettata la prima parte e non la seconda,

perchè, se nella prima parte si viene a stabilire il principio che il fatto solo della bonificazione non può far sorgere il diritto alle decime, nella seconda parte invece si sancisce il diritto al riscatto delle decime esistenti; ora la prima parte della proposta si collega strettamente coll'attuale disegno di legge. Pertanto, se il Ministero e la Commissione accettassero la prima parte, io potrei ritirare la seconda, e credo sarebbe meco consenziente anche l'onorevole Nervo.

Quindi un po' di transazione, onorevole Magliani; accetti ella la prima parte, e noi ritireremo la seconda. Spero che la Commissione converrà meco, e spero pure che l'onorevole ministro dei lavori pubblici troverà modo di far cedere l'onorevole ministro delle finanze dalla sua opposizione, perchè la prima parte, lo ripeto, è materia pertinente all'attuale disegno di legge, e non a quello relativo all'abolizione delle decime. Del resto, onorevole ministro delle finanze, sarebbe strano che il Governo concorresse ad opere di bonificazione insieme ai comuni, alle provincie, e che poi venissero fuori parroci, vescovi ed arcivescovi e privati a chiedere le decime sopra un prodotto che non hanno concorso a formare.

Per queste ragioni, ripeto, spero che la Commissione e il Ministero accetteranno la prima parte del nostro articolo, ed allora noi ritireremo la seconda, attendendo che la questione di cui tratta sia per essere risolta quando verrà in discussione il disegno di legge per l'abolizione delle decime.

PRRSIDENTE. Dunque, onorevole Sanguinetti, mantiene o ritira la sua proposta?

SANGUINETTI. Manteniamo la prima parte e ritiriamo la seconda.

PRRSIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze è pregato di manifestare la sua opinione.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ringrazio anzitutto l'onorevole Sanguinetti perchè ritira la seconda parte della sua aggiunta. Quanto alla prima parte, lo pregherei ancora una volta di osservare che qui si tratta di una questione del tutto giuridica, la quale non si può incidentalmente risolvere con questo disegno di legge. La questione è giuridica in questo senso: che, se i terreni sono già soggetti a decime per leggi, contratti o disposizioni preesistenti, vi è un diritto acquisito per parte di privati, che non si può offendere.

L'onorevole Sanguinetti sa bene che nel disegno di legge per l'abolizione delle decime si fa una distinzione tra le decime sacramentali e quelle che rappresentano una riserva di dominio. Ora, se i terreni sono soggetti a decime sacramentali, queste saranno abolite con quel disegno di legge che discute e risolve la questione generale; ma se, per

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1882

avventura, si trattasse di decime dominicali per prezzo pagato, per concessioni enfiteutiche, e via dicendo, la questione diventa molto più grave, poichè il disegno di legge che è davanti alla Camera mantiene in questi casi i diritti acquisiti. E non so perchè in una legge speciale per le bonificazioni voglia in ogni modo pregiudicarsi la questione.

Quando verrà in discussione questa grossa questione innanzi alla Camera, allora, in ogni caso, l'onorevole Sanguinetti potrà proporre una eccezione nel senso che, rimanendo in vigore le decime che rappresentano riserva di dominio sopra tutti gli altri terreni, siano abolite sopra i terreni paludosi che saranno bonificati. Spero che egli, riflettendo un po' sulla importanza della questione, la quale, torno a dire, è essenzialmente giuridica, vorrà non insistere perchè si faccia oggi questa discussione innanzi alla Camera.

CAVALLETTO. (*Della Commissione*) Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Chiede di parlare per esprimere l'avisio della Commissione?

CAVALLETTO. (*Della Commissione*) Appunto.

PRESIDENTE. Sta bene.

CAVALLETTO. (*Della Commissione*) A me pare che, come il Governo fece una eccezione per le imposte a beneficio di quelli che bonificano i loro fondi, potrebbe poi stabilire, anche per lo stesso principio di capacità, che il decimante non debba vantaggiarsi sull'aumento di rendita di bonificazione, e niente altro.

PRESIDENTE. La Commissione accetta o respinge quest'articolo aggiuntivo?

CAVALLETTO. (*Della Commissione*) La Commissione si riserva di studiarlo.

PRESIDENTE. Allora io domanderò alla Camera se intende di aprire una discussione su questo articolo.

SANGUINETTI A. Ho domandato di parlare.

PRESIDENTE. Ma scusi, onorevole Sanguinetti, ella ha parlato due volte, e non ha nessun diritto di parlare una terza se la Camera non delibera di aprire una discussione sopra quest'articolo aggiuntivo.

Così stabilisce l'articolo 64 del regolamento, che mi pare sia sempre dimenticato da tutti, e che a me importa di richiamare alla loro memoria. (*Bene!*)

Coloro che intendono si debba aprire una discussione sull'articolo aggiuntivo degli onorevoli Sanguinetti e Nervo, sono pregati di alzarsi.

(La Camera delibera di aprire la discussione.)

L'onorevole Nervo ha facoltà di parlare.

NERVO. Dirò poche parole. Io ammetto con l'onorevole Magliani che qui si tratti di una questione di carattere essenzialmente giuridico; ma io mi per-

metto di osservare che anche con gli altri articoli che abbiamo già votato, abbiamo risolte alcune questioni che avevano un carattere simigliante, e, ad esempio, mi pare che sia questione essenzialmente giuridica stabilire un'eccezione a favore di alcuni proprietari in confronto del trattamento che agli altri è fatto dalla legge comune.

Io credo che quando si farà una bonifica, si verificherà uno di questi due fatti: o che una palude, un terreno paludoso, sia già operato da una decima qualsiasi, e che ci sia qualcuno che abbia diritto a partecipare a questa decima; oppure che quel terreno non abbia pagato mai alcuna decima, e chi intraprenderà la bonifica avrà la certezza di non essere esposto alle pretese infinite da parte dei proprietari circostanti, che possono avere diritto di esigere decime sopra altri terreni.

Ma quando un terreno che si vuol bonificare è già soggetto a qualche decima, non pare che sorga naturale una questione da risolversi? Non è il caso di dire ai proprietari: voi sarete assicurati dalle ingiuste pretese di coloro che hanno diritto a queste decime, voi siete sicuri che essi non potranno elevare le loro pretese fino al punto di esigere la decima sopra una rendita che, col terreno bonificato, rappresenta il decuplo di quello che rendeva il terreno paludoso?

Se noi non diamo questa garanzia, noi veniamo a togliere l'impulso più energico ed attivo che può avere quest'opera feconda delle bonificazioni.

Se noi togliamo questa sicurezza al proprietario, allora il Governo potrà, usando della sua facoltà, mettere una bonifica nell'elenco di prima categoria, e questo proprietario subirà gli effetti della legge, pure essendo esposto all'eventualità gravissima di avere un vorace vicino, il quale aspetterà che questo fondo sia bonificato, e che tutti abbiano lavorato per lui, per venire a dire: prima esigevo 50 scudi sopra un terreno di centinaia e centinaia di ettari, ora me ne darete 3000. Questo mi pare un quesito molto grave, e da risolversi con questa legge.

Mi perdoni l'onorevole Magliani, che è così competente anche nella parte giuridica, se non arrivo a farmi il concetto che qui si tratti di una questione esclusivamente giuridica, e tale da doversi escludere da questa legge.

A me pare che, avendo noi approvate diverse disposizioni tendenti ad assicurare il concorso di questi proprietari mediante i consorzi, sia debito nostro di avvalorare questo sistema col circondarlo della guarentigia che io propongo.

Poichè, o signori, quando un fondo da bonificare è già soggetto a decima, non si può negare che il

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1882

proprietario che prelevava la decima stessa, non abbia diritto di innalzare le sue pretese e proporzione alla entità del nuovo prodotto.

Io credo che la questione meriti di essere esaminata perchè, secondo me, se avesse una soluzione diversa da quella che domandiamo, si farebbe cosa contraria al concetto al quale ci siamo informati finora nell'approvazione di questa legge.

ROMEO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Romeo.

ROMEO. Io non mi dissimulo l'importanza e la gravità delle cose dette dall'onorevole Nervo; però dico francamente che non mi pare il momento opportuno...

FINZI. Chiedo di parlare.

ROMEO... per risolvere la questione in questa legge. La questione delle decime è complicatissima. Ci sono delle decime che tutti siamo dispostissimi ad abrogare, ma ce ne sono altre che si riattaccano ad un diritto domenicale, e quindi l'abrogarle non credo che sarebbe far cosa giusta. Bisogna andare molto a rilento nel fare una disposizione come questa. Io faccio voti caldissimi perchè questa legge sull'abolizione delle decime venga al più presto possibile innanzi alla Camera; ma in una questione in cui si tratta di diritto esclusivamente privato, in una questione in cui ci possono essere dei diritti che non rappresentano nè un abuso feudale, nè uno di quei vincoli sopra la proprietà che noi possiamo così facilmente levar di mezzo, non mi pare opportuno prendere una deliberazione intorno a questo argomento; e io pregherei l'onorevole Nervo di voler prendere atto delle dichiarazioni del Governo, il quale certamente procurerà che la legge delle decime sia discussa il più presto possibile, e non mancherà di tener conto delle osservazioni che egli ha presentate.

Ma decidere così ora questa questione, a me veramente parrebbe gravissimo, e dichiaro francamente che non potrei votare quest'emendamento, con tutto, ripeto, che il concetto al quale s'informa mi sembri degno della più seria considerazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Finzi.

FINZI. Io sono d'accordo coll'onorevole ministro per le finanze che sia improprio d'introdurci ora nella legislazione che deve regolare i rapporti delle decime, a proposito di questo disegno di legge per la bonifica delle paludi; ma sono d'accordo del pari coll'onorevole Sanguinetti e coll'onorevole Nervo, che, sin dove si può spingere, la soluzione dei rapporti dei terreni paludosi coll'esigenze delle decime,

debba essere regolata, e si possa regolare in questa legge. Io però non comprendo chiaramente la dizione dell'aggiunta all'articolo 56, che vogliono fare gli onorevoli Sanguinetti e Nervo. Essi suppongono due casi: l'uno è quello di terreni che non hanno mai pagato decime, e per questo caso la soluzione è inutile, poichè i terreni che non hanno mai pagate decime non le pagheranno neppure dopo avere subita la bonificazione.

L'altro sarebbe il caso di terreni che hanno sempre pagato le decime, e che devono potersi sciogliere da quest'obbligo capitalizzando una somma alla ragione del 6 per cento. Per questo caso, mi pare che si potrebbe introdurre nel disegno di legge che si sta discutendo, una determinazione la quale stabilisse che i terreni paludosi i quali vengono bonificati, continueranno a pagare per decima quel tanto che pagavano prima di essere bonificati. Quando verrà la legislazione generale che regolerà i diritti e gli obblighi delle decime, si stabilirà in qual modo potranno quei terreni essere assolti dal pagare le decime, capitalizzandole ad una determinata tangente d'interessi. Ma finora noi non abbiamo a dire altro che i terreni paludosi, i quali vengono bonificati sotto le condizioni di questa legge, non pagheranno ulteriormente al di là di quello che pagano ora, o che hanno pagato in un determinato periodo di tempo anteriore. Così mi pare che noi non alteriamo punto lo scopo della legislazione che aspettiamo relativamente alle decime, e rispettiamo quel capitale che verrà aggiunto all'attuale valore dei terreni paludosi, coll'impedire che alcuna ingordigia venga a colpirlo colla pretesa e colla esigenza delle decime, che non hanno ragion d'essere, perchè non si riferivano che ad un capitale inferiore nella sua rappresentanza di valore.

Questa sarebbe la modificazione, secondo me, più opportuna, ed io pregherei gli onorevoli Sanguinetti e Nervo di volerla accettare, perchè molto chiara ed esplicita. Vorrei anche che l'accettasse l'onorevole Commissione, e molto più che l'accettasse la Camera.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ho domandato la parola per dichiarare appunto che il Governo si riserva di riferire domani definitivamente le sue intenzioni e per permettermi... (*Movimenti — Conversazioni*)

PRESIDENTE. Ma, onorevoli colleghi, facciamo silenzio; li prego.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI... per permettermi

di far considerare alla Camera che la questione può avere una grande gravità nel senso giuridico, per tutti i casi nei quali non c'è nulla di disposto in atti privati. È chiarissimo, è utilissimo di stabilire che i miglioramenti dovuti alle spese della bonificazione non possano andare a profitto d'altri che di coloro i quali fanno queste spese; ma ci possono essere dei casi in cui si va a ferire il diritto privato. Citerò un esempio. Nelle valli di Comacchio ci sono dei direttari i quali divengono proprietari comunque si scopra il terreno, per asciugamento, per colmata, per rotta di fiumi, per qualunque causa, ci sono delle famiglie che per testamento diventano proprietarie.

Ebbene, con questo inciso sparirebbe tutto. L'onorevole Nervo ed altri potrebbero osservarmi, che posta quella disposizione, questi terreni, quando anche fosse utile il farlo, non saranno mai bonificati per iniziativa degli interessati: e si comprende. Ma la presente legge provvede a toglierli di mezzo questi casi, perchè dà il diritto al Governo di poterle dichiarare opere di prima, o se non di prima, anche solo di seconda categoria, e dà il mezzo ai comuni e alle provincie di riparare a questi inconvenienti.

Ma, mi si dirà: voi rendete un beneficio maggiore ad uno e minore ad un altro. Ma io di questa possibilità di un maggiore o minore beneficio non me ne occupo, mi occupo delle bonificazioni; quelli che avranno il diritto lo faranno valere secondo la legge comune.

Ma, come dissi, ci sono dei casi speciali a cui bisogna por mente; quello, per accennarne uno, delle così dette onde di mare, calcolate dalla repubblica veneta, prima che il terreno venisse ad essere scoperto dalle acque. Ora, la proposta fatta potrebbe condurre a stabilire molto incidentalmente una disposizione di legge che potrebbe ferire dei diritti veri e reali.

Ad ogni modo, una disposizione qualunque per evitare il maggior numero dei casi, potrà forse anche essere introdotta. Io non arrischiò di dire in qual forma o nemmeno se sarà opportuno di farlo; ma mi riservo di sentire anche il mio collega di grazia e giustizia, perchè, in fin dei conti, è una disposizione eminentemente giuridica, e prima di dire se si deve prendere una determinazione, sarà opportuno di sentire il suo parere. Tanto più propongo di rimandarla a domani, inquantochè ci vorrà anche l'articolo delle disposizioni transitorie, il quale contiene qualche cosa rispetto alle bonificazioni in corso.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole ministro propone che si sospenda la discussione intorno all'articolo

aggiuntivo degli onorevoli Sanguinetti e Nervo, e che l'articolo stesso sia inviato alla Commissione, perchè possa prendere le sue deliberazioni. In quest'occasione io ricordo che l'onorevole Nervo ha anche presentato un altro emendamento all'articolo 58, che ora è diventato 59, e che v'è anche un emendamento dell'onorevole Lanzara, che trasmetterò alla Commissione, perchè essa possa per dimani riferire tempestivamente intorno a tutti questi emendamenti.

SANGUINETTI ADOLFO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanguinetti.

SANGUINETTI ADOLFO. Essendosi votato il rinvio alla Commissione, non insisto per rispondere all'onorevole Romeo; solamente vorrei che la Commissione ammettesse nel suo seno i proponenti.

PRESIDENTE. Onorevole Sanguinetti, ella sa che la Commissione ha piena autonomia. Essa può chiamare nel suo seno chi crede possa meglio illuminarla intorno al suo lavoro.

IL DEPUTATO MORANA PRESENTA UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Morana a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MORANA, relatore. A nome della Commissione generale del bilancio mi onoro di presentare la relazione sul disegno di legge per convalidazione dei decreti reali di prelevamento di somme dal fondo per le spese impreviste per l'anno 1881. (V. *Stampato*, n° 242-A.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

PRESIDENTE. Credo opportuno di avvertire gli onorevoli deputati che quando questa legge sarà stata approvata per alzata e seduta, converrà votarla a scrutinio segreto insieme alle altre che potranno essere state discusse. A me parrebbe conveniente di stabilire sin da ora che la votazione abbia luogo giovedì di questa settimana. (*Sì! sì!*) Dico questo perchè ne siano tutti a tempo informati.

Domani alle ore 11 antimeridiane riunione degli uffici; alle 2 pomeridiane seduta pubblica.

La seduta è levata alle 6 15.

*Ordine del giorno per la tornata di martedì:**(Alle ore 2 pomeridiane.)*

1° Seguito della discussione del disegno di legge per la bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi;

2° Rinnovazione delle domande per trascrizioni, iscrizioni e annotazioni fatte nell'ufficio delle ipoteche di Messina;

3° Aggregazione del comune di Bargagli al mandamento di Staglieno;

4° Aggregazione del comune di Brandizzo al mandamento di Chivasso;

5° Aggregazione dei comuni che costituiscono il mandamento di Montichiari al distretto notarile di Brescia;

6° Aggregazione della borgata di Sterpito al comune di Avigliano in Basilicata;

7° Votazione a scrutinio segreto sopra i disegni di legge: Modificazioni e aggiunte all'elenco delle opere idrauliche di prima e seconda categoria; Ordinamento degli istituti superiori femminili in Roma e Firenze; Convenzioni pel riscatto di alcune ferrovie del Veneto, della Toscana e dell'Umbria;

Concessione della costruzione e dell'esercizio di una strada ferrata da Terranova al Golfo degli Aranci;

8° Proroga dei termini fissati per la vendita dei beni incolti patrimoniali dei comuni;

9° Riordinamento dell'imposta fondiaria nel compartimento ligure-piemontese;

10. Facoltà al Governo di applicare alcuni consiglieri alle Corti di appello di Catania e Catanzaro;

11. Provvedimenti relativi all'Associazione della Croce Rossa italiana pei malati e feriti in guerra;

12. Modificazioni della legge sul reclutamento;

13. Ordinamento degli arsenali militari marittimi;

14. Riforma della legge provinciale e comunale;

15. Modificazioni della legge sulle opere pie;

16. Riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso.

17. Spesa pel compimento dei lavori di costruzione dell'edificio ad uso del comitato e dei musei geologico e agrario in Roma.

Prof. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1882 — Tip. Eredi Botta.